Marina d'Angerio, Guido Ascheri

GUIDA ALLA RIFORMA DELLA TASSAZIONE PER I NON DOMICILIATI NEL REGNO UNITO

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 49 - 21 MARZO 2025
Coordinatore: Guido Ascheri

GLI AUTORI

MARINA D'ANGERIO

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Einaudi di Torino. Dottore Commercialista e Revisore Legale nonché Chartered Accountant ed Auditor in Inghilterra e Galles. Presso lo studio Ascheri & Partners si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali. Marina è Partner e Trainee Solicitor nella Law Firm Ascheri Nelson Llp. Ha pubblicato Ebooks per Fisco e Tasse e per Ascheri Academy.

GUIDO ASCHERI

Coordinatore scientifico dello Studio Ascheri, ha insegnato alla Université Nice Sophia Antipolis, ha pubblicato libri per i tipi di IPSOA ed EBC, ed Ebooks per Fisco e Tasse. Ha fondato e diretto la rivista "Professione Azienda", premiata come opera ad alto contenuto culturale e scientifico dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si occupa di consulenza tributaria e societaria internazionale. Guido è partner della Law Firm Adam Nelson LLP.

INDICE

PREFAZIONE: LA RESIDENZA FISCALE NEL REGNO UNITO 1

Come si determina la residenza fiscale in UK? 1

1. INTRODUZIONE 7

A chi è destinato questo documento 8

2. IL REGIME NON-DOM PRIMA DEL 5 APRILE 2025 9

Principali caratteristiche del regime Non-Dom precedente 9

Regole di segregazione e gestione del patrimonio 9

Imposta di Successione (IHT) sotto il vecchio regime 9

Pianificazione fiscale pre-trasferimento 9

3. INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE 11

4. PIANI DI COINVOLGIMENTO 13

5. IL NUOVO REGIME PER IL REDDITO ESTERO E LE PLUSVALENZE 14

Idoneità 14

Rimesse 14

Redditi e guadagni esteri inclusi nel regime FIG di 4 anni 15

Presentazione di un reclamo e impatti fiscali 15

Disposizioni transitorie 15

Considerazioni aggiuntive 15

6. PROTEZIONI PER I TRUST E LEGISLAZIONE ANTI-ELUSIONE OFFSHORE 16

Eliminazione delle protezioni per i trust offshore 16

Impatto su settlor e beneficiari 16

Norme anti-elusione rafforzate 16

Disposizioni transitorie 16

FIG di 4 anni e distribuzioni da trust esteri 17

Trasferimento di valori patrimoniali all'estero (ToAA) 17

Imposta sulle plusvalenze (CGT) 17

Implicazioni per i contribuenti 18

7. SGRAVIO PER I GIORNI DI LAVORO ALL'ESTERO (OVERSEAS WORKDAY RELIEF - OWR) 19

Cosa cambia con la riforma? 19

Quali sono i requisiti per beneficiare dell'OWR? 19

Meccanismo di applicazione 19

Principali cambiamenti all'Overseas Workday Relief (OWR) 19

8. RICALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE DELLA CAPITAL GAINS TAX (CGT) 21

Ribasamento dell'Imposta sulle Plusvalenze (CGT) 21

Ribasamento 2017 per i demeed domiciled 21

Ribasamento 2008 per trust non residenti 21
Obiettivo della riforma 22
Come funziona il ricalcolo della base imponibile? 22
Chi può beneficiare del ricalcolo? 22
Implicazioni per i contribuenti 22
9. STRUTTURA TEMPORANEA PER IL RIMPATRIO (TEMPORARY REPATRIATION FACILITY - TRF) 24
Panoramica del TRF 24
Funzionamento del TRF 24
Processo di Designazione 24
Obiettivi della TRF 25
Caratteristiche principali della TRF 25
Requisiti per l'adesione alla TRF 25
Limitazioni e considerazioni 25
Implicazioni per i contribuenti 25
10. AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI AZIENDALI (BUSINESS INVESTMENT RELIEF - BIR) 26
Come funziona la Business Investment Relief? 26
Novità della riforma fiscale 2025 sulla BIR 26
Requisiti per accedere alla BIR 26
Vantaggi della Business Investment Relief 26
11. TRF E STRUTTURE OFFSHORE 28
Implicazioni per le Strutture Offshore 28
Considerazioni Chiave 28
12. TRF E ALTRE INTERAZIONI 29
Residenza Temporanea all'Estero 29
Interazione tra il TRF e il regime FIG di 4 anni 29
Considerazioni Chiave 29
13. ELIMINAZIONE DELLA TASSAZIONE SU BASE DI RIMESSA (REMITTANCE BASIS) 30
Implicazioni per i Trust Offshore 30
14. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI (INHERITANCE TAX - IHT) 32
Definizione di Residente di Lungo Termine (Long-Term Resident - LTR) 32
Aliquote e Soglie dell'IHT 32
Implicazioni per i Non Domiciliati 32
Impatto sui Trust Offshore 32
Strategie di Pianificazione Fiscale 33
15. DOMICILIO E IHT – SITUAZIONE PRIMA DEL 6 APRILE 2025 34
Il concetto di domicilio e il suo impatto sull'IHT 34
Applicazione dell'IHT ai non domiciliati prima della riforma 34
Pianificazione fiscale basata sul domicilio 34

16. PASSAGGIO A UN SISTEMA BASATO SULLA RESIDENZA PER L'IHT 35
Regole di transizione per l'elezione al domicilio 36
Implicazioni per l'Inheritance Tax (IHT) 36
17. REGIME FISCALE DEI BENI IN TRUST PER L'IHT 38
Stato dei Beni Esterni nei Trust: 38
Trust con Interesse Qualificato in Possesso (QIIP): 38
18. DONAZIONI CON RISERVA DI BENEFICIO NELL'IHT 40
Definizione di Donazione con Riserva di Beneficio (GWRB) 40
Tassazione dei Beni Precedentemente Posseduti (Pre-Owned Assets Tax): 40
19. SINTESI DELLE MODIFICHE AL REGIME NON-DOM, AI TRUST E ALL'IHT 42
20. REGIMI FISCALI ALTERNATIVI AL NON-DOM: LE OPPORTUNITÀ IN EUROPA DOPO IL 2025 44
Italia: Regime dei Neo-Domiciliati 44
Portogallo: Regime dei Residenti Non Abituali (RNH) e Nuovo Regime IFICI 45
Irlanda: Definizione di Residenza Fiscale 46
Svizzera: Regime del Forfait Fiscale 47
Regime fiscale per i non domiciliati (non-dom) a Cipro 49
ALLEGATO A – DETTAGLI AGGIUNTIVI SUI REGOLAMENTI PER L'IHT 52
ALLEGATO B – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'INHERITANCE TAX (IHT) 54
Regole transitorie per i soggetti non domiciliati 54
Trust QIIP e beni non britannici 54
CASI DI STUDIO 55
COINVOLGIMENTO E SUPPORTO 57

Questo e-book è aggiornato al 21 marzo 2025.
Si segnala che la legislazione e la prassi amministrativa sono soggette a costanti aggiornamenti. Si invita pertanto a verificare eventuali modifiche normative o interpretative intervenute successivamente alla data di pubblicazione.

ASCHERI & PARTNERS, STUDIO COMMERCIALISTI

Presta, in collaborazione con altri professionisti, consulenza tributaria e societaria internazionale. Privilegiamo la collaborazione con gli studi professionali che all'interno della loro struttura non hanno una sezione specializzata per la consulenza internazionale. Il professionista mantiene sempre la titolarità dell'incarico professionale conferito dal suo cliente. La nostra mission consiste, inoltre: nell'assicurare la cura degli affari e degli interessi, spesso complessi, dei clienti in campo societario, tributario, finanziario e commerciale. Pianificazione fiscale internazionale, costituzione di società, servizi contabili, bilanci e dichiarazione dei redditi, tutela del patrimonio e passaggio generazionale.

ASCHERI NELSON, STUDIO LEGALE

Ascheri Nelson è uno studio legale con sede a Londra che offre consulenza legale qualificata, puntuale ed efficiente ai propri clienti. I nostri avvocati sono impegnati nella risoluzione delle controversie con integrità, responsabilità ed eccellenza, cercando sempre le migliori soluzioni attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione. Prestiamo particolare attenzione alla comunicazione, alla capacità di risposta e ai dettagli, collaborando con terzi per raggiungere i migliori risultati. Il nostro studio vanta una visione internazionale e un team di avvocati e consulenti riconosciuti come leader nelle rispettive aree di competenza. Grazie alla loro esperienza, possiamo affrontare una vasta gamma di questioni legali, tra cui immobiliare, successioni, immigrazione, diritto del lavoro, leggi commerciali, contrattualistica e recupero crediti.

ASCHERI ACADEMY, FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Ascheri Academy è specializzata nell'organizzazione di corsi di formazione professionale ed eventi, collaborando con una rete di professionisti e docenti qualificati. Forniamo formazione attraverso dispense e circolari online, incontri in aula con tutor e webinar a distanza. Organizziamo regolarmente riunioni professionali e conferenze aziendali per discutere e approfondire argomenti di particolare interesse. La formazione e l'apprendimento sono al centro della nostra visione e dei nostri valori. Crediamo nella crescita culturale e incoraggiamo coloro che desiderano formarsi e aggiornarsi durante tutta la loro carriera. Condividiamo gli strumenti per lo sviluppo dell'attività professionale e ne salvaguardiamo il patrimonio culturale.

Copyright © 2025 Ascheri Academy

Tutti i diritti riservati.

ISBN 978-1-916957-19-0

PREFAZIONE: LA RESIDENZA FISCALE NEL REGNO UNITO

Capire se si è residenti fiscali nel Regno Unito non è sempre immediato, ma esiste un sistema chiaro per determinarlo: lo **Statutory Residence Test (SRT)**, in vigore dal 2013. Questo test permette di stabilire, anno per anno, se una persona deve essere considerata residente fiscale in UK e quindi soggetta alla tassazione locale sui propri redditi.

In questa guida vedremo insieme i criteri principali che determinano la residenza fiscale nel Regno Unito, in modo chiaro e senza tecnicismi inutili.

Come si determina la residenza fiscale in UK?

La regola di base è molto semplice:

- Se una persona trascorre **183 giorni o più** nel Regno Unito in un anno fiscale, è automaticamente considerata residente fiscale.
- Se invece si rimane **meno di 183 giorni**, allora bisogna valutare altri fattori per capire se si è residenti oppure no.

Il test si suddivide in tre parti principali:

1. **Test automatici di residenza all'estero** – se si soddisfa uno di questi test, si è considerati non residenti fiscali in UK.
2. **Test automatici di residenza nel Regno Unito** – se si soddisfa uno di questi test, si è residenti fiscali.
3. **Test dei legami sufficienti** – se non si rientra nei primi due gruppi, si analizzano i legami con il Regno Unito per determinare la residenza fiscale.

Vediamo questi aspetti uno per uno.

Quando si è considerati NON residenti fiscali nel Regno Unito?
Se si trascorre poco tempo nel Regno Unito, si potrebbe essere considerati non residenti fiscali. Esistono tre situazioni che confermano questa condizione:

1. Se si è stati residenti fiscali nel Regno Unito in almeno uno dei tre anni precedenti, ma si trascorrono meno di 16 giorni in UK nell'anno fiscale in corso, allora si è automaticamente non residenti.
2. Se nei tre anni precedenti non si era residenti in UK e si trascorrono meno di 46 giorni nel Paese, si è considerati non residenti.
3. Se si lavora a tempo pieno all'estero per l'intero anno fiscale, senza avere pause lavorative lunghe più di 31 giorni e trascorrendo meno di 91 giorni in UK (di cui meno di 31 lavorativi), si è non residenti.

Queste regole servono per stabilire quando una persona può essere considerata "troppo lontana" dal Regno Unito per essere tassata come residente.

Quando si è considerati residenti fiscali nel Regno Unito?
Se invece si trascorre molto tempo in UK o si hanno forti legami con il Paese, si è residenti fiscali. Vediamo le tre situazioni che portano alla residenza fiscale automatica:

1. **Presenza nel Regno Unito per 183 giorni** o più in un anno fiscale → si diventa automaticamente residenti fiscali.
2. **Possesso di una casa in UK** per almeno 91 giorni consecutivi, con almeno 30 giorni di presenza in quell'abitazione → se nello stesso periodo non si ha una casa all'estero o ci si è stati per meno di 30 giorni, si è considerati residenti fiscali.
3. **Lavoro a tempo pieno in UK** per almeno 365 giorni consecutivi → se oltre il 75% delle giornate lavorative si svolgono nel Regno Unito e almeno un giorno di lavoro ricade nell'anno fiscale in questione, si è residenti fiscali.

Se si rientra in una di queste tre situazioni, non c'è bisogno di analizzare altro: si è residenti fiscali nel Regno Unito per quell'anno.

E se non rientro nei casi precedenti? Il test dei legami sufficienti
Se non si soddisfa nessuno dei test automatici di residenza o non residenza, si deve verificare il test dei legami sufficienti, che analizza i collegamenti con il Regno Unito.
I fattori considerati sono:

- **Legami familiari** → Se il coniuge, il partner o i figli minori vivono nel Regno Unito.
- **Legami abitativi** → Se si ha una casa nel Regno Unito e ci si trascorre almeno 30 giorni all'anno.
- **Legami lavorativi** → Se si lavora nel Regno Unito per almeno 40 giorni in un anno.
- **Legami temporali** → Se si è stati nel Regno Unito per almeno 90 giorni in uno degli ultimi due anni fiscali.
- **Legami di "paese principale"** → Se il Regno Unito è il luogo in cui si trascorre più tempo rispetto a qualsiasi altro Paese (questo vale solo per chi era già residente in UK in uno dei tre anni precedenti).

Più legami si hanno con il Regno Unito, meno giorni si possono trascorrere nel Paese prima di essere considerati residenti fiscali.

Giorni trascorsi nel Regno Unito	Legami necessari (se residente in uno dei 3 anni precedenti)	Legami necessari (se non residente nei 3 anni precedenti)
16-45 giorni	Almeno 4 legami	N/a
46-90 giorni	Almeno 3 legami	Tutti e 4 i legami
91-120 giorni	Almeno 2 legami	Almeno 3 legami
Piu di 120 giorni	Almeno 1 legame	Almeno 2 legami

Situazioni particolari: decessi e anni divisi ("split years")
Ci sono poi due situazioni speciali:

1. **Persone decedute** → Anche i deceduti possono essere soggetti al test di residenza, ma con alcune regole differenti.
2. **Anni divisi (split years)** → Se si inizia o si smette di essere residenti fiscali in UK nel corso dell'anno fiscale, l'anno può essere diviso in due parti: una come residente e una come non residente.

Quando inizia la non-residenza fiscale?

Se un individuo lascia il Regno Unito a metà dell'anno fiscale, tecnicamente rimarrà residente fino all'inizio del nuovo anno fiscale successivo. Tuttavia, per determinare il trattamento fiscale nell'anno della partenza, è fondamentale stabilire se si può beneficiare del trattamento dello split year.

La perdita dello status di residente può avvenire attraverso il Case 3 del test di split year, che si applica a chi lascia il Regno Unito senza un lavoro a tempo pieno all'estero. Per qualificarsi, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- Essere stati residenti nel Regno Unito nell'anno fiscale precedente.
- Avere una casa nel Regno Unito all'inizio dell'anno fiscale, ma cessare di possederne una nel corso dell'anno.
- Non avere alcuna casa nel Regno Unito per il resto dell'anno.
- Trascorrere meno di 16 giorni nel Regno Unito dopo aver cessato di avere una casa nel paese.
- Essere non residenti nel Regno Unito per tutto l'anno fiscale successivo.
- Avere un "collegamento sufficiente" con un paese estero entro sei mesi dalla partenza.

L'importanza della casa nel Regno Unito

Un fattore chiave per determinare la non-residenza è se una persona mantiene una casa nel Regno Unito. Secondo l'HMRC, una casa può essere considerata tale anche se non vi si risiede attivamente. Ad esempio:

- Se una persona si trasferisce all'estero ma mantiene la propria abitazione nel Regno Unito senza venderla o affittarla in modo permanente, questa casa potrebbe essere ancora considerata un legame con il paese.
- Se si mantiene una proprietà ammobiliata nel Regno Unito e si ritorna anche solo occasionalmente, potrebbe essere considerata una "casa disponibile" e quindi influenzare la residenza fiscale.
- Per garantire di non essere considerati residenti, è consigliabile vendere o affittare la proprietà a lungo termine.

Quando una casa cessa di essere considerata una dimora?

Non è sempre chiaro quando una casa nel Regno Unito smette di essere considerata tale ai fini fiscali. Alcuni fattori chiave includono:

- Vendere la proprietà o trasferire il contratto di affitto a lungo termine.
- Rimuovere tutti gli effetti personali e non mantenere alcuna intenzione di ritornare stabilmente.
- Non utilizzare la proprietà come alloggio durante i soggiorni nel Regno Unito.
- Se una persona lascia il Regno Unito ma lascia la famiglia nella casa di residenza, la proprietà continuerà probabilmente a essere considerata la sua casa.

Il ruolo dei "Ties" nel mantenere la residenza fiscale

Se un individuo non soddisfa i criteri di non-residenza automatica, il test dei sufficient ties viene utilizzato per determinare se rimane fiscalmente residente nel Regno Unito.

Questi legami includono:

1. **Family Tie (Legame Familiare)**

Se il coniuge o i figli minorenni rimangono residenti nel Regno Unito, l'individuo avrà un family tie, che può influenzare la sua residenza fiscale.

Esempio:
John si trasferisce a Dubai per lavoro ma lascia la moglie e i figli in Inghilterra. Anche se lui non trascorre più di 90 giorni nel Regno Unito, il legame familiare potrebbe renderlo fiscalmente residente.

2. Work Tie (Legame Lavorativo)
Se un individuo lavora più di 40 giorni (anche solo tre ore al giorno) nel Regno Unito durante l'anno fiscale, manterrà un work tie.

Esempio:
Sarah si trasferisce in Italia, ma ritorna nel Regno Unito ogni mese per lavorare tre giorni in ufficio. Se accumula più di 40 giorni lavorativi in UK, rimane fiscalmente residente.

3. Accommodation Tie (Legame Abitativo)
Se l'individuo mantiene un'abitazione nel Regno Unito disponibile per più di 91 giorni consecutivi e la utilizza per almeno una notte durante l'anno fiscale, avrà un accommodation tie.

Esempio:
Marco si trasferisce in Spagna ma mantiene la sua casa a Londra senza affittarla. Torna nel Regno Unito per un matrimonio e trascorre una notte nella sua vecchia casa. Questo potrebbe qualificarsi come legame abitativo.

4. 90-Day Tie
Se un individuo ha trascorso almeno 90 giorni nel Regno Unito in uno dei due anni fiscali precedenti, avrà un 90-day tie.

Esempio:
Alice ha trascorso 110 giorni in UK nel 2023/24 e decide di trasferirsi a Singapore nel 2024/25. Avendo il 90-day tie, deve limitare i giorni di permanenza nel Regno Unito per evitare di essere considerata residente.

5. Country Tie
Se un individuo trascorre più giorni (mezzanotti) nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro paese, avrà un country tie.

Esempio:
Matteo lavora tra Londra e Parigi, trascorrendo 100 giorni nel Regno Unito e 95 in Francia. Questo lo qualifica come residente fiscale nel Regno Unito.

Come evitare di essere considerati residenti dopo la partenza
Per assicurarsi di perdere la residenza fiscale nel Regno Unito, è consigliabile:

- Limitare il numero di giorni trascorsi in UK.
- Evitare legami forti con il Regno Unito (casa, lavoro, famiglia).
- Stabilire un forte legame con un altro paese (lavoro, casa, residenza fiscale).
- Evitare di mantenere proprietà che potrebbero essere considerate una casa.

- Attendere almeno 5 anni prima di tornare per evitare la "five-year trap" (disposizione anti-elusione fiscale).
- Determinare quando si cessa di essere residenti nel Regno Unito è un processo complesso che dipende dal rispetto di una serie di criteri rigorosi. Il test dei sufficient ties e lo split-year treatment giocano un ruolo cruciale nel determinare la tassazione dopo la partenza. Pianificare attentamente la propria uscita dal paese è essenziale per minimizzare le imposte e garantire la conformità con la normativa fiscale britannica.

Conclusione: quando preoccuparsi della residenza fiscale?
Determinare la residenza fiscale è importante perché influisce su quali redditi devono essere dichiarati e tassati nel Regno Unito. Se si trascorrono lunghi periodi in UK o si hanno forti legami con il Paese, è probabile che si sia considerati residenti fiscali e quindi soggetti alla tassazione britannica. Se invece si passa poco tempo in UK e si lavora prevalentemente all'estero, si potrebbe rientrare tra i non residenti. Nel dubbio, è sempre meglio chiedere il parere di un esperto per evitare problemi con il fisco!

Di seguito riportiamo un semplice test che potrà aiutare a determinare se in un certo anno si è residenti fiscali nel Regno Unito. Questo è molto importante, soprattutto quando ci si trasferisce in UK o quando si lascia il Regno Unito per andare a vivere in un altro Paese.

Schema a flusso per il test di residenza fiscale statutaria (Statutory Residence Test - SRT)

1. **Non residente per tutti i tre anni fiscali precedenti e presente in UK meno di 46 giorni nell'anno fiscale corrente?**
   - Sì → Sei NON RESIDENTE nel Regno Unito
   - No → Passa alla prossima domanda

2. **Residente nel Regno Unito in almeno uno dei tre anni fiscali precedenti e presente in UK meno di 16 giorni nell'anno fiscale corrente?**
   - Sì → Sei NON RESIDENTE nel Regno Unito
   - No → Passa alla prossima domanda

3. **Hai lasciato il Regno Unito per lavorare a tempo pieno all'estero, sei presente in UK meno di 91 giorni e hai lavorato in UK meno di 31 giorni nell'anno fiscale?**
   - Sì → Sei NON RESIDENTE nel Regno Unito
   - No → Passa alla prossima domanda

4. **Sei presente in UK per 183 giorni o più nell'anno fiscale?**
   - Sì → Sei RESIDENTE nel Regno Unito
   - No → Passa alla prossima domanda

5. **Tutte le tue case sono nel Regno Unito e vi hai soggiornato almeno 30 giorni nell'anno fiscale?**
   - Sì → Sei RESIDENTE nel Regno Unito

- No → Passa alla prossima domanda

6. **Hai lavorato un numero sufficiente di ore nel Regno Unito nell'anno fiscale?**
   - Sì → Sei RESIDENTE nel Regno Unito
   - No → Passa alla prossima sezione

Test basato sui legami (Ties Test)
Se non si è determinata automaticamente la residenza o la non residenza nelle fasi precedenti, si deve valutare il numero di legami con il Regno Unito.

Legami (Ties) da considerare
Legami Inbound (per chi arriva nel Regno Unito)

- Legame familiare: Hai un coniuge o figli minorenni residenti nel Regno Unito?
- Legame lavorativo: Hai lavorato in UK per almeno 40 giorni nell'anno fiscale?
- Legame abitativo: Hai un alloggio accessibile in UK e vi hai soggiornato almeno 1 notte?
- Legame dei 91 giorni: Sei stato presente in UK per almeno 91 giorni in uno dei due anni fiscali precedenti?

Legami Outbound (per chi lascia il Regno Unito)

- Legame familiare: Hai un coniuge o figli minorenni residenti nel Regno Unito?
- Legame lavorativo: Hai lavorato in UK per almeno 40 giorni nell'anno fiscale?
- Legame abitativo: Hai un alloggio accessibile in UK e vi hai soggiornato almeno 1 notte?
- Legame dei 91 giorni: Sei stato presente in UK per almeno 91 giorni in uno dei due anni fiscali precedenti?
- Legame del paese principale: Hai trascorso più giorni nel Regno Unito rispetto a qualsiasi altro singolo paese?

Determinazione della residenza fiscale
Il numero di legami e il numero di giorni trascorsi nel Regno Unito determinano la residenza fiscale.

- Se sei stato non residente per tutti i tre anni fiscali precedenti:
  - 0-45 giorni → NON RESIDENTE
  - 46-90 giorni → NON RESIDENTE (se hai meno di 4 legami)
  - 91-120 giorni → RESIDENTE (se hai 3 o più legami)
  - 121-182 giorni → RESIDENTE (se hai 2 o più legami)
  - 183+ giorni → RESIDENTE

- Se sei stato residente in almeno uno dei tre anni fiscali precedenti:
  - 0-15 giorni → NON RESIDENTE
  - 16-45 giorni → RESIDENTE (se hai 4 legami)
  - 46-90 giorni → RESIDENTE (se hai 3 o più legami)
  - 91-120 giorni → RESIDENTE (se hai 2 o più legami)
  - 121-182 giorni → RESIDENTE (se hai almeno 1 legame)
  - 183+ giorni → RESIDENTE

1. INTRODUZIONE

A partire dal 6 aprile 2025, il Regno Unito introdurrà una riforma fiscale che cambierà radicalmente il modo in cui vengono tassati i residenti non domiciliati. Il concetto di "domicilio" perderà la sua rilevanza nel sistema fiscale britannico, e al suo posto verrà adottato un modello basato esclusivamente sulla residenza fiscale. L'obiettivo di questa trasformazione è rendere il sistema più equo e competitivo a livello internazionale, eliminando il trattamento privilegiato di cui finora hanno goduto i non-dom e garantendo che tutti i residenti a lungo termine contribuiscano equamente al sistema fiscale britannico.

Per facilitare questa transizione, il governo introdurrà un regime temporaneo che esenterà i nuovi residenti fiscali dai redditi e guadagni esteri per i primi quattro anni di residenza, a condizione che non siano stati residenti nel Regno Unito nei dieci anni precedenti. Questo incentivo è pensato per attrarre individui altamente qualificati e investitori, evitando che la fine del regime non-dom renda il Regno Unito meno attraente rispetto ad altre giurisdizioni.

Per coloro che hanno già beneficiato del regime di remittance basis, sarà disponibile un'opzione per rimpatriare i redditi e i guadagni esteri accumulati prima del 6 aprile 2025 con un'imposta ridotta, attraverso il Temporary Repatriation Facility. Questo meccanismo consentirà di regolarizzare la propria posizione fiscale con un'aliquota agevolata del 12% nei primi due anni, che salirà al 15% nel terzo anno, senza subire ulteriori tassazioni sulle somme designate.

Anche l'Overseas Workday Relief subirà delle modifiche: la sua durata verrà estesa da tre a quattro anni per allinearsi al nuovo regime, ma verrà introdotto un limite finanziario sugli importi esentabili. Il governo ha voluto mantenere questo beneficio per continuare ad attrarre lavoratori internazionali, ma al tempo stesso ha stabilito un tetto per evitare abusi e garantire un sistema più equilibrato.

Un'altra modifica significativa riguarda l'Inheritance Tax, che passerà da un modello basato sul domicilio a un sistema fondato sulla residenza. A partire dal 6 aprile 2025, chi ha vissuto nel Regno Unito per almeno dieci dei venti anni fiscali precedenti sarà soggetto all'imposta di successione su tutto il proprio patrimonio, ovunque si trovi nel mondo. Questo cambiamento rappresenta una svolta importante, in quanto elimina le protezioni che consentivano ai non domiciliati di escludere i beni esteri dall'imposizione fiscale britannica.

Nel complesso, queste riforme rappresentano una svolta epocale per il sistema fiscale del Regno Unito. Il governo sta cercando di bilanciare equità e competitività, garantendo che tutti i residenti contribuiscano in modo proporzionato, ma senza scoraggiare l'arrivo di talenti e capitali dall'estero. Per coloro che hanno interessi finanziari o patrimoniali internazionali, diventa fondamentale comprendere le implicazioni di queste nuove regole e valutare attentamente la propria posizione fiscale prima che le modifiche entrino in vigore.

A chi è destinato questo documento

Questa guida fornisce dettagli sulle principali modifiche che entreranno in vigore dal 6 aprile 2025 per:

- Persone non domiciliate già residenti nel Regno Unito.
- Persone che si trasferiscono nel Regno Unito dopo un periodo di residenza all'estero.

Queste informazioni si basano su una bozza di legislazione che potrebbe subire modifiche durante l'approvazione parlamentare. HM Revenue and Customs (HMRC) fornirà ulteriori indicazioni prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

2. IL REGIME NON-DOM PRIMA DEL 5 APRILE 2025

Prima delle modifiche introdotte con effetto dal 6 aprile 2025, il regime fiscale per i residenti non domiciliati nel Regno Unito consentiva a queste persone di beneficiare di una tassazione favorevole tramite il sistema della remittance basis.

Principali caratteristiche del regime Non-Dom precedente

- **Remittance Basis:** i residenti non domiciliati potevano scegliere di essere tassati solo sui redditi esteri e sulle plusvalenze rimesse nel Regno Unito, evitando la tassazione su redditi e plusvalenze lasciati all'estero.
- **Tassa annuale per la Remittance Basis**: per continuare a beneficiare della remittance basis, chi era residente nel Regno Unito per più di 7 anni su 9 pagava un'imposta annuale di £30.000, che saliva a £60.000 dopo 12 anni di residenza.
- **Domicilio presunto:** dal 5 aprile 2017, chiunque fosse residente nel Regno Unito per 15 anni su 20 veniva considerato fiscalmente domiciliato e perdeva il beneficio della remittance basis.
- **Trust offshore:** i trust creati da persone non domiciliate erano esenti dalla tassazione britannica su redditi e plusvalenze estere, a meno che non venissero distribuiti a beneficiari residenti nel Regno Unito.
- **Clean capital:** le persone non domiciliate potevano portare nel Regno Unito capitale accumulato prima del loro trasferimento in Inghilterra senza pagare tasse.

Regole di segregazione e gestione del patrimonio

- Per godere appieno dei benefici fiscali, i residenti non domiciliati dovevano segregare il proprio patrimonio in conti separati per evitare che il capitale pulito (clean capital) venisse mescolato con redditi o guadagni successivi.
- La segregazione del clean capital era fondamentale per garantire che i fondi trasferiti nel Regno Unito non fossero soggetti a tassazione.
- Errori nella gestione della segregazione potevano portare all'imposizione fiscale su fondi che, se gestiti correttamente, sarebbero rimasti esenti.

Imposta di Successione (IHT) sotto il vecchio regime

- I non domiciliati nel Regno Unito erano soggetti all'IHT solo sui beni britannici, mentre i loro beni esteri rimanevano esenti da tassazione britannica.
- I trust offshore stabiliti prima che un individuo fosse considerato domiciliato fornivano protezione dall'IHT per i beni non britannici.
- Tuttavia, dal 6 aprile 2025, lo status di "insediamento protetto" per i trust offshore non sarà più valido, e i redditi generati da questi trust saranno soggetti a tassazione nel Regno Unito.

Pianificazione fiscale pre-trasferimento

- Era consigliabile realizzare plusvalenze su asset esteri prima del trasferimento

nel Regno Unito per evitare che fossero tassate.

- La creazione di strutture fiduciarie all'estero era una strategia comune per proteggere il patrimonio dalla tassazione britannica.
- Il clean capital, ovvero il denaro accumulato prima della residenza nel Regno Unito, poteva essere trasferito e utilizzato senza conseguenze fiscali, a condizione che fosse correttamente segregato.

Questo sistema permetteva una significativa pianificazione fiscale per i non domiciliati, consentendo loro di vivere nel Regno Unito pagando imposte solo sui redditi generati nel Regno Unito e su quelli che decidevano di impatriare.

3. INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE

1. Abolizione del Regime Non-Dom e Introduzione del Regime FIG di 4 Anni:
Dal 6 aprile 2025, il trattamento fiscale preferenziale basato sullo status di domicilio sarà eliminato per tutti i nuovi redditi e guadagni esteri (Foreign Income and Gains - FIG). Sarà introdotto un regime basato sulla residenza, che prevede un'esenzione totale sui FIG per i nuovi arrivati nel Regno Unito nei primi quattro anni di residenza fiscale, a condizione che non siano stati residenti fiscali nel Regno Unito nei 10 anni precedenti al loro arrivo.

2. Modifiche per gli Attuali Utenti del Regime di Remittance Basis:
Gli individui che attualmente utilizzano il regime di remittance basis e che non sono idonei per il nuovo regime FIG di 4 anni saranno tassati sui nuovi FIG allo stesso modo degli altri residenti nel Regno Unito a partire dal 6 aprile 2025. I FIG generati prima di questa data continueranno a essere tassati solo se rimessi nel Regno Unito.

3. Trust con Coinvolgimento del Settlor:
La protezione fiscale per i FIG all'interno di trust con coinvolgimento del settlor non sarà più disponibile per i settlor non domiciliati o considerati domiciliati che non qualificano per il regime FIG di 4 anni a partire dal 6 aprile 2025. I FIG generati in trust non residenti protetti prima di questa data non saranno tassati, a meno che non vengano effettuate distribuzioni o benefici a residenti nel Regno Unito non eleggibili per il regime FIG di 4 anni.

4. Overseas Workday Relief (OWR):
L'OWR sarà mantenuto e continuerà a basarsi sui redditi derivanti da attività lavorative all'estero, determinati in modo equo e ragionevole. Dal 6 aprile 2025, l'idoneità all'OWR sarà principalmente basata sull'ammissibilità al regime FIG di 4 anni, offrendo un'esenzione dall'imposta sul reddito per un periodo di 4 anni, indipendentemente dal fatto che questi guadagni siano portati nel Regno Unito o depositati in un conto estero.

5. Capital Gains Tax (CGT) e Rivalutazione dei Beni Esteri:
Per scopi di CGT, gli attuali e precedenti utilizzatori del regime di remittance basis potranno rivalutare i loro beni esteri detenuti personalmente al 5 aprile 2017 al momento della cessione, se vengono soddisfatte determinate condizioni.

6. Temporary Repatriation Facility (TRF):
Sarà introdotta una nuova TRF per gli individui che sono stati tassati secondo il regime di remittance basis. Questi individui potranno designare importi derivanti da FIG precedentemente non tassati e non rimessi, generati prima del 6 aprile 2025, per un periodo di 3 anni fiscali a partire dal 6 aprile 2025. Gli importi designati saranno tassati al 12% negli anni fiscali 2025-2026 e 2026-2027, con l'aliquota che salirà al 15% nell'anno fiscale 2027-2028. Gli importi designati e rimessi non saranno ulteriormente tassati nel Regno Unito. La TRF sarà disponibile a condizione che l'individuo sia residente nel Regno Unito negli anni fiscali pertinenti.

7. Imposta sulle Successioni (Inheritance Tax - IHT):
Attualmente basata sul domicilio, l'IHT passerà a un sistema basato sulla residenza dal 6 aprile 2025. I beni non britannici saranno soggetti a IHT se l'individuo è stato residente nel Regno Unito per almeno 10 dei 20 anni fiscali immediatamente precedenti l'anno in cui si verifica l'evento imponibile (incluso il decesso). Il periodo durante il quale l'individuo rimane soggetto all'IHT dopo aver lasciato il Regno Unito sarà ridotto se è stato residente per un periodo compreso tra 10 e 19 anni.

8. Stato di Beni Esclusi nei Trust:
A partire dal 6 aprile 2025, lo status di "beni esclusi" per i beni non britannici detenuti in trust non sarà più determinato al momento dell'aggiunta dei beni al trust. Invece, tali beni saranno considerati "beni esclusi" (e quindi non soggetti a IHT) solo quando il settlor non è residente a lungo termine. Quando il settlor è residente a lungo termine, qualsiasi bene da lui trasferito nel trust (anche se il trasferimento è avvenuto quando non era residente a lungo termine) sarà soggetto a IHT.

Queste riforme rappresentano un cambiamento significativo nel panorama fiscale del Regno Unito per i residenti non domiciliati, spostando l'attenzione dallo status di domicilio alla residenza effettiva per determinare la tassazione dei redditi e dei patrimoni esteri.

4. PIANI DI COINVOLGIMENTO

La transizione dal regime Non-Dom al nuovo sistema basato sulla residenza fiscale richiede un approccio strutturato per informare e supportare i contribuenti. Il governo del Regno Unito ha delineato un piano di coinvolgimento che prevede le seguenti azioni:

1. Comunicazione diretta ai contribuenti interessati

- HM Revenue & Customs (HMRC) invierà comunicazioni dirette ai contribuenti che attualmente beneficiano della remittance basis per informarli delle modifiche in arrivo.
- Verranno fornite linee guida dettagliate sui passi da seguire per adeguarsi alle nuove regole fiscali.

2. Pubblicazione di documentazione di supporto

- HMRC renderà disponibili guide dettagliate sul proprio sito web, spiegando il nuovo regime fiscale e le sue implicazioni.
- Verranno pubblicati documenti esplicativi per i consulenti fiscali e gli studi professionali affinché possano assistere i loro clienti nel processo di transizione.

3. Webinar e seminari informativi

- Saranno organizzati webinar gratuiti per i contribuenti, in cui esperti fiscali spiegheranno i dettagli del nuovo sistema.
- I professionisti del settore potranno partecipare a seminari dedicati per comprendere le migliori strategie di adattamento alle nuove normative.

4. Assistenza diretta tramite helpdesk fiscale

- Sarà istituito un helpdesk dedicato per rispondere alle domande dei contribuenti e fornire supporto nella gestione della transizione.
- Gli operatori forniranno assistenza specifica per la dichiarazione dei redditi e la gestione delle eventuali situazioni fiscali complesse.

5. Collaborazione con consulenti fiscali e istituzioni finanziarie

- Il governo lavorerà a stretto contatto con le principali società di consulenza fiscale e gli istituti finanziari per garantire una corretta implementazione delle nuove regole.
- I consulenti fiscali saranno incoraggiati a fornire ai clienti strategie adeguate per ottimizzare la loro posizione fiscale nel rispetto del nuovo quadro normativo.

6. Monitoraggio dell'impatto delle nuove normative

- Sarà istituito un comitato di monitoraggio per valutare l'impatto della riforma fiscale sui contribuenti e sull'economia britannica.
- Eventuali aggiustamenti normativi saranno valutati in base alle osservazioni raccolte durante il primo anno di applicazione del nuovo regime.

L'obiettivo di queste iniziative è garantire che i contribuenti siano adeguatamente informati e supportati nella transizione al nuovo regime fiscale, riducendo il rischio di errori e facilitando l'adeguamento alle nuove normative.

5. IL NUOVO REGIME PER IL REDDITO ESTERO E LE PLUSVALENZE

Con l'entrata in vigore delle nuove normative fiscali, dal 6 aprile 2025 il criterio di tassazione nel Regno Unito sarà basato esclusivamente sulla residenza fiscale. Tuttavia, per chi si trasferisce nel paese dopo almeno 10 anni di non residenza, sarà disponibile un nuovo regime denominato 'FIG di 4 anni', che garantirà l'esenzione fiscale su redditi e guadagni esteri nei primi quattro anni di residenza.

Per beneficiare di questo regime, sarà necessario presentare una richiesta nella dichiarazione dei redditi tramite il sistema di autovalutazione fiscale (self assessment). La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 gennaio del secondo anno fiscale successivo a quello per cui si applica. Ad esempio, per l'anno fiscale 2025-2026, la richiesta dovrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2028.

Durante questo periodo, gli individui potranno scegliere di non pagare tasse su redditi e guadagni esteri, a condizione che questi siano dichiarati e inclusi nella richiesta. Se i redditi non vengono specificati, si applicherà la tassazione ordinaria.

Idoneità

Il regime FIG di 4 anni è destinato a coloro che:

- Sono residenti fiscali nel Regno Unito;
- Si trovano nei primi quattro anni di residenza fiscale nel Regno Unito;
- Sono stati non residenti nel Regno Unito per almeno dieci anni consecutivi prima del loro arrivo.

Per determinare l'idoneità, verrà utilizzato lo Statutory Residence Test (SRT). Chiunque sia stato residente fiscale nel Regno Unito in uno qualsiasi dei dieci anni precedenti all'arrivo non potrà accedere al regime. Inoltre, l'idoneità non dipenderà da eventuali trattati per evitare la doppia imposizione (DTA).

Se un individuo è stato non residente nel Regno Unito dal 2015-2016 per dieci anni consecutivi, potrà beneficiare del regime FIG di 4 anni a partire dal 2025-2026, indipendentemente dalla sua cittadinanza o dal suo stato di domicilio.

Se un anno fiscale all'interno del periodo di quattro anni è parziale ai sensi dello Statutory Residence Test (SRT), verrà comunque considerato un anno intero di residenza.

Se una persona lascia temporaneamente il Regno Unito durante il periodo di quattro anni, potrà comunque richiedere il regime FIG di 4 anni per gli anni fiscali rimanenti al suo ritorno. Tuttavia, il regime non sarà estendibile oltre il quarto anno dalla residenza iniziale.

Rimesse

Chi beneficia del regime FIG di 4 anni può decidere se e quando rimettere i propri redditi esteri nel Regno Unito senza che questo comporti un ulteriore onere fiscale.

Redditi e guadagni esteri inclusi nel regime FIG di 4 anni

Saranno esenti da imposta:

- Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività situate al di fuori del Regno Unito;
- Redditi da interessi, dividendi e royalties su attività estere;
- Profitti commerciali derivanti da attività svolte interamente all'estero;
- Guadagni legati a investimenti esteri;
- Redditi esteri derivanti da partnership non britanniche;
- Redditi distribuiti da trust non residenti nel Regno Unito.

Tuttavia, alcuni redditi non potranno beneficiare di questo regime, come:

- Redditi da lavoro estero pagati tramite un'entità terza;
- Guadagni derivanti da polizze assicurative offshore;
- Pagamenti pensionistici derivanti da specifici regimi esteri;
- Plusvalenze derivanti da cessioni di terreni nel Regno Unito.

Presentazione di un reclamo e impatti fiscali

Un individuo può richiedere l'adesione al regime FIG di 4 anni per il reddito, per le plusvalenze, o per entrambi. Le richieste sono indipendenti tra loro e possono essere effettuate separatamente. Tuttavia, se un individuo sceglie di aderire al regime FIG di 4 anni o all'Overseas Workday Relief (OWR), non potrà dedurre eventuali perdite su redditi o plusvalenze estere relative all'anno in cui viene effettuata la richiesta.

La richiesta si applica a fonti di reddito specifiche, consentendo ai contribuenti di selezionare quali redditi o guadagni includere nel regime FIG di 4 anni. Tuttavia, chi aderisce al regime perderà il diritto all'assegno personale (Personal Allowance) per l'imposta sul reddito e all'importo annuale esente (Capital Gain allowance) per l'imposta sulle plusvalenze (CGT) per l'anno in cui viene effettuata la richiesta.

Disposizioni transitorie

Per agevolare il passaggio al nuovo sistema, il governo ha introdotto le seguenti misure transitorie:

- Tassazione ridotta del 50% sui redditi esteri per l'anno fiscale 2025/26
- Adeguamento del valore degli asset esteri al 5 aprile 2017
- Temporary Repatriation Facility (TRF)

Considerazioni aggiuntive

È importante notare che il regime FIG di 4 anni è stato introdotto contestualmente all'abolizione dello status di "non-domiciliato" (non-dom) nel Regno Unito, previsto per aprile 2025. Questa riforma mira a garantire che coloro che scelgono di vivere nel Regno Unito contribuiscano al sistema fiscale britannico. Tuttavia, alcune preoccupazioni sono state sollevate riguardo al fatto che un periodo di esenzione di soli quattro anni possa attrarre individui interessati a benefici fiscali a breve termine, piuttosto che investitori disposti a stabilirsi e contribuire a lungo termine all'economia del Regno Unito.

6. PROTEZIONI PER I TRUST E LEGISLAZIONE ANTI-ELUSIONE OFFSHORE

Dal 6 aprile 2025, il Regno Unito introdurrà significative modifiche al trattamento fiscale dei trust offshore, eliminando le precedenti protezioni e implementando misure antielusione più rigorose.

Eliminazione delle protezioni per i trust offshore

Attualmente, i trust istituiti da persone non domiciliate nel Regno Unito godono di uno status di "protezione fiscale", che consente ai redditi e alle plusvalenze estere di rimanere non tassati fino a quando non vengono distribuiti ai beneficiari residenti nel Regno Unito. Dal 6 aprile 2025, questa protezione sarà rimossa, rendendo i redditi e le plusvalenze generate all'interno di trust non residenti soggetti a tassazione nel Regno Unito, indipendentemente dalla loro distribuzione.

Impatto su settlor e beneficiari

- **Settlor residenti nel Regno Unito:** Saranno tassati sui redditi e sulle plusvalenze estere generate all'interno del trust, anche se non ricevono distribuzioni.
- **Beneficiari residenti nel Regno Unito**: Dovranno pagare imposte sui redditi e sulle plusvalenze distribuite da un trust offshore, anche se non hanno contribuito alla creazione del trust.

Norme anti-elusione rafforzate

Per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, il governo britannico introdurrà misure più severe, tra cui:

- **Obblighi di reporting estesi:** I trust offshore dovranno fornire dettagli completi e aggiornati su tutti i redditi e le plusvalenze generate, garantendo una maggiore trasparenza.
- **Controlli sulle distribuzioni:** Le autorità fiscali esamineranno con maggiore attenzione le distribuzioni ai beneficiari per assicurarsi che vengano tassate correttamente nel Regno Unito.
- **Regole anti-differimento:** Le plusvalenze accumulate nei trust non potranno più essere differite indefinitamente; dovranno essere dichiarate e tassate annualmente.

Disposizioni transitorie

Per facilitare la transizione al nuovo regime fiscale, il governo ha previsto alcune misure temporanee:

- **Trust esistenti:** I redditi e le plusvalenze maturate prima del 6 aprile 2025 non saranno soggetti a tassazione immediata, a meno che non vengano distribuiti a un beneficiario residente nel Regno Unito.
- **Aliquota ridotta per rimpatrio**: Le distribuzioni di redditi esteri accumulate prima

della riforma potranno beneficiare di un'aliquota ridotta se rimesse entro il 5 aprile 2027.

FIG di 4 anni e distribuzioni da trust esteri

Se un individuo residente nel Regno Unito e idoneo al regime FIG di 4 anni riceve una distribuzione da un trust estero, questa potrebbe beneficiare dello sgravio previsto. Nel caso di distribuzioni discrezionali di reddito, il beneficiario non sarà tassato sulla distribuzione, anche se i trustee hanno già pagato imposte su quel reddito.

Se il beneficiario ha un interesse vitalizio in un trust, può presentare richiesta per il regime FIG di 4 anni in relazione ai redditi esteri distribuiti a suo favore. Lo stesso vale per il reddito trasferito da un disponente ai sensi delle norme sul trasferimento di beni all'estero (ToAA), purché il reddito sia di fonte estera.

A partire dal 6 aprile 2025, eventuali benefici ricevuti da un'entità estera nell'ambito delle norme ToAA non saranno soggetti a tassazione se il beneficiario ha aderito al regime FIG di 4 anni.

Le distribuzioni derivanti dai FIG maturati prima del 6 aprile 2025 continueranno a essere abbinate alle distribuzioni fiduciarie, a meno che il beneficiario non sia idoneo per il regime FIG di 4 anni e ne faccia richiesta. Se il beneficiario aderisce al regime FIG di 4 anni, potrà ricevere tali distribuzioni senza alcun onere fiscale nel Regno Unito, indipendentemente da dove vengano ricevuti. Tuttavia, queste distribuzioni saranno soggette a regole più stringenti in materia di donazioni successive e norme sui familiari stretti.

Trasferimento di valori patrimoniali all'estero (ToAA)

Le norme ToAA, concepite per prevenire il trasferimento di beni e redditi all'estero per eludere la tassazione britannica, subiranno un aggiornamento significativo. A partire dal 6 Aprile 2025:

- Le protezioni fiduciarie non si applicheranno più, rendendo tutti i redditi generati da trust e società sottostanti imponibili sui disponenti residenti nel Regno Unito.
- Verrà ampliata la definizione di "persona all'estero" per includere qualsiasi soggetto non residente nel Regno Unito.
- I disponenti avranno diritto di recuperare l'imposta pagata all'estero.
- Le regole sui familiari stretti saranno rafforzate per prevenire l'utilizzo di intermediari per evitare la tassazione.
- Saranno eliminate le protezioni basate sulle libertà sancite dal trattato UE.

Imposta sulle plusvalenze (CGT)

- **Attribuzione delle plusvalenze**: Dal 6 aprile 2025, le plusvalenze attribuite a un disponente di un trust non residente non saranno più trattate come la parte più elevata dell'importo su cui il disponente è tassabile per un anno. Il disponente potrà allocare qualsiasi fascia di aliquota di base disponibile a sua discrezione in relazione a queste plusvalenze.
- **Perdite personali ammissibili:** La restrizione sulla possibilità di compensare

perdite personali ammissibili con plusvalenze attribuite a un beneficiario di un trust non residente sarà rimossa.

- **Elezione per perdite estere**: Se era in vigore un'elezione per perdite estere fino all'anno fiscale 2024-2025, le perdite estere ammissibili non utilizzate entro il 5 aprile 2025 potranno essere riportate come perdite ammissibili.

Implicazioni per i contribuenti

Queste modifiche avranno un impatto significativo su:

- **Persone non domiciliate:** Coloro che hanno utilizzato trust offshore per proteggere il proprio patrimonio dalla tassazione nel Regno Unito dovranno rivedere le loro strategie fiscali.
- **Consulenti fiscali e legali:** Dovranno aggiornare le loro pratiche per assistere i clienti nell'adeguamento alle nuove normative.
- **Beneficiari di trust offshore:** Potrebbero affrontare imposte più elevate sulle distribuzioni ricevute.

7. SGRAVIO PER I GIORNI DI LAVORO ALL'ESTERO (OVERSEAS WORKDAY RELIEF - OWR)

Nell'ambito della riforma della tassazione per i non domiciliati, dal 6 aprile 2025 il regime dello **Overseas Workday Relief (OWR)** subirà importanti modifiche. Questa agevolazione fiscale, destinata ai residenti non domiciliati (non-dom) che lavorano sia nel Regno Unito che all'estero, consente di escludere dalla tassazione britannica il reddito guadagnato all'estero, a condizione che non venga rimesso nel Regno Unito e che vengano rispettati determinati requisiti.

Cosa cambia con la riforma?

L'OWR sarà esteso a quattro anni (attualmente il beneficio è concesso per tre anni).
Non sarà più necessario mantenere i redditi da lavoro estero in conti offshore separati.
Verrà introdotto un limite finanziario massimo per l'importo che può essere detratto dal reddito imponibile nel Regno Unito.

Quali sono i requisiti per beneficiare dell'OWR?

Il regime di sgravio per i giorni di lavoro all'estero sarà disponibile solo per i seguenti soggetti:

- Persone che si trasferiscono nel Regno Unito e non vi sono stati residenti nei 10 anni precedenti.
- Persone che svolgono attività lavorativa retribuita con viaggi frequenti all'estero.
- Persone il cui reddito da lavoro all'estero non è pagato direttamente nel Regno Unito.

Meccanismo di applicazione

L'OWR consente di escludere dalla tassazione UK i redditi da lavoro percepiti per i giorni lavorati all'estero durante il periodo di esenzione (i primi quattro anni di residenza fiscale UK). Tuttavia, per mantenere il beneficio:

- È necessario documentare e dimostrare con precisione i giorni di lavoro svolti all'estero.
- Il reddito derivante da tali attività deve essere chiaramente identificabile nella dichiarazione dei redditi.
- Non devono essere superati i limiti stabiliti dalla normativa per l'importo massimo detraibile.

Principali cambiamenti all'Overseas Workday Relief (OWR)

1. **Estensione dell'OWR a quattro anni:** Dal 6 aprile 2025, l'OWR sarà disponibile per un massimo di quattro anni per i nuovi residenti nel Regno Unito che non sono stati residenti fiscali nel paese nei dieci anni precedenti. Questo allineamento coincide con il nuovo regime dei Foreign Income and Gains (FIG), che offre un'esenzione totale su redditi e guadagni esteri per i primi quattro anni di residenza fiscale.

2. **Criteri di eleggibilità basati sulla residenza:** L'accesso all'OWR non sarà più determinato dallo stato di domicilio, ma dalla residenza fiscale. Pertanto, i dipendenti che soddisfano i requisiti del regime FIG di quattro anni potranno beneficiare dell'OWR, indipendentemente dal loro domicilio.

3. **Limite finanziario annuale:** L'OWR sarà soggetto a un limite finanziario annuale, pari al minore tra il 30% del reddito da lavoro qualificato e £300.000 per anno fiscale. Questo significa che l'importo massimo di reddito estero che può beneficiare dell'agevolazione sarà limitato da questi parametri.

4. **Applicazione dell'OWR indipendentemente dalla rimessa dei fondi:** I dipendenti che richiedono l'OWR potranno beneficiare dell'agevolazione sia che i loro redditi siano ricevuti in un conto bancario nel Regno Unito o all'estero. Inoltre, tali redditi potranno essere rimessi nel Regno Unito senza incorrere in ulteriori imposte.

5. **Perdita di alcune agevolazioni fiscali con l'elezione dell'OWR:** Effettuando un'elezione per l'OWR, il dipendente rinuncerà all'assegno personale (Personal Allowance), all'esenzione annuale per le plusvalenze (Annual Exempt Amount) e alla possibilità di compensare perdite su redditi o capitali esteri nel relativo anno fiscale.

6. **Procedure semplificate per il Pay As You Earn (PAYE):** Dal 6 aprile 2025, i datori di lavoro potranno notificare all'HMRC l'intenzione di escludere una porzione del salario di un dipendente dal PAYE, operando la tassazione solo sui guadagni relativi al lavoro svolto nel Regno Unito. Questo processo sarà semplificato, richiedendo solo una notifica e un'auto-riconoscimento, senza attendere l'approvazione dell'HMRC.

Esempio pratico:
Supponiamo che Maria diventi residente fiscale nel Regno Unito il 6 aprile 2025 e soddisfi i requisiti per il regime FIG di quattro anni. Nel primo anno fiscale (2025-2026), guadagna £500.000, di cui £200.000 derivano da attività lavorative svolte all'estero. Nonostante l'importo massimo teorico dell'OWR sia il 30% di £500.000 (cioè £150.000), il limite finanziario annuale di £300.000 prevale. Pertanto, Maria può richiedere un'agevolazione fiscale sull'intero importo di £200.000 guadagnato all'estero, poiché è inferiore al limite massimo consentito.

Queste modifiche mirano a rendere il sistema fiscale del Regno Unito più equo e basato sulla residenza, mantenendo al contempo incentivi per attrarre talenti e investimenti internazionali. È consigliabile che i professionisti e i dipendenti internazionali valutino attentamente come queste modifiche possano influenzare la loro situazione fiscale e considerino una pianificazione adeguata in vista dell'entrata in vigore delle nuove normative.

8. RICALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE DELLA CAPITAL GAINS TAX (CGT)

Per garantire una transizione più agevole alla tassazione su base mondiale, il Regno Unito ha previsto, a partire dal 6 aprile 2025, un meccanismo di ricalcolo della Capital Gains Tax (CGT) per chi ha beneficiato della remittance basis. Le modifiche includono un nuovo regime basato sulla residenza e l'introduzione di un 'rebasing' al 5 aprile 2017 per determinati beni esteri detenuti personalmente.

Ribasamento dell'Imposta sulle Plusvalenze (CGT)

Nuovo ribasamento per coloro che hanno usufruito della Remittance Basis
I residenti nel Regno Unito che non rientrano, o scelgono di non aderire, al regime FIG di 4 anni saranno soggetti alla tassazione sulle plusvalenze estere secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, in via transitoria, coloro che hanno utilizzato la remittance basis in passato potranno rivalutare al 5 aprile 2017 il valore di mercato delle loro attività estere personali per ridurre il carico fiscale sulle cessioni effettuate dal 6 aprile 2025 in poi. Le condizioni principali per usufruire di questo beneficio sono:

- Il soggetto non deve essere mai stato domiciliato o considerato domiciliato nel Regno Unito prima dell'anno fiscale 2025-2026.
- Deve aver richiesto la tassazione remittance basis in almeno un anno fiscale tra il 2017-2018 e il 2024-2025.
- Doveva detenere l'asset/attivita' gia' al 5 aprile 2017 e venderla a partire dal 6 aprile 2025.
- L'attività deve essere rimasta situata al di fuori del Regno Unito dal 6 marzo 2024 al 5 aprile 2025 (salvo eccezioni per importazioni temporanee o beni di valore modesto).

Ribasamento 2017 per i demeed domiciled

I deemed domiciled, ossia coloro che sono considerati domiciliati, continueranno ad avere accesso alla rivalutazione del valore delle loro attività al 5 aprile 2017, a condizione che soddisfino i requisiti di domicilio per gli anni fiscali 2017-2018 fino al 2024-2025.

Ribasamento 2008 per trust non residenti

Attualmente, i guadagni realizzati dai trust non residenti con disponenti non domiciliati nel Regno Unito vengono attribuiti al disponente solo quando questi riceve una distribuzione dai trustee. Nel 2008, con la riforma del sistema fiscale, era stata introdotta una norma transitoria che permetteva ai trustee di ribasare i beni detenuti all'epoca.

Dal 6 aprile 2025, con l'eliminazione dello status di non-domicilio, gli utili netti dei trustee per ogni anno fiscale saranno direttamente attribuiti al disponente residente nel Regno Unito. Tuttavia, per evitare complicazioni, l'effetto delle elezioni di ribasamento effettuate

in base alla normativa transitoria del 2008 rimarrà valido fino al calcolo degli utili successivi al 6 aprile 2025.

Obiettivo della riforma

Consentire ai contribuenti che hanno utilizzato la remittance basis di ricalcolare la base imponibile degli asset esteri.

Ridurre l'impatto fiscale delle plusvalenze maturate nel tempo, fornendo un valore di riferimento più aggiornato per il calcolo della CGT.

Come funziona il ricalcolo della base imponibile?

- Si potrà ricalcolare il valore di acquisizione degli asset esteri al 5 aprile 2017.
- Ciò significa che, nel caso di vendita dell'asset dopo il 6 aprile 2025, la CGT sarà calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e il valore ricalcolato al 5 aprile 2017, anziché il prezzo originale di acquisto.
- Questo permette di escludere dall'imposizione le plusvalenze accumulate prima di tale data.

Chi può beneficiare del ricalcolo?

- Tutti coloro che hanno dichiarato i propri redditi esteri sotto la remittance basis prima del 6 aprile 2025.
- Persone che detengono asset esteri e desiderano vendere dopo la riforma senza essere tassati sull'intera plusvalenza generata negli anni precedenti.

Implicazioni per i contribuenti

- **Vantaggi fiscali:** consente di limitare l'imposizione fiscale su plusvalenze elevate, riducendo il carico fiscale per chi ha mantenuto asset esteri per lungo tempo.
- **Maggior trasparenza:** fornisce un metodo più equo di calcolo della CGT per chi ha dichiarato redditi sotto la remittance basis.
- **Rischi e considerazioni:** chi ha asset con minusvalenze rispetto al valore ricalcolato potrebbe essere svantaggiato, poiché eventuali perdite fiscali saranno minori rispetto alla base originaria.

Esempio pratico
Un individuo ha acquistato un immobile all'estero nel 2010 per £500.000. Il valore di mercato al 5 aprile 2017 era £900.000. Dopo l'entrata in vigore della riforma, decide di vendere l'immobile nel 2026 per £1.000.000.

Senza il ricalcolo della base imponibile, la plusvalenza tassabile sarebbe: £1.000.000 - £500.000 = £500.000. Con il ricalcolo, la plusvalenza tassabile sarà: £1.000.000 - £900.000 = £100.000. Questo meccanismo riduce significativamente l'onere fiscale del contribuente.

Il ricalcolo della base imponibile per la Capital Gains Tax (CGT) rappresenta una misura

di equità fiscale per chi ha usufruito della remittance basis, consentendo una tassazione più ragionevole sulle plusvalenze maturate. I contribuenti che detengono asset esteri dovrebbero valutare attentamente il loro portafoglio e considerare strategie di pianificazione fiscale prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.

9. STRUTTURA TEMPORANEA PER IL RIMPATRIO (TEMPORARY REPATRIATION FACILITY - TRF)

Con l'obiettivo di incentivare il rimpatrio di redditi e guadagni esteri (FIG) non tassati, il governo del Regno Unito attiverà dal 6 aprile 2025 il Temporary Repatriation Facility (TRF), un'iniziativa che permetterà di regolarizzare la loro posizione fiscale con aliquote agevolate. Questo sistema permetterà di rimpatriare tali fondi pagando un'aliquota ridotta.

Panoramica del TRF

- Periodo di validità: Il TRF sarà disponibile per tre anni fiscali, dal 6 aprile 2025 al 5 aprile 2028.
- Aliquote fiscali agevolate: Le somme designate saranno tassate con un'aliquota del 12% nei primi due anni fiscali (2025-2026 e 2026-2027) e del 15% nel terzo anno (2027-2028).
- Designazione delle somme: Gli individui potranno designare importi specifici dei loro FIG non rimpatriati per beneficiare del TRF. Una volta effettuata la designazione e pagata l'imposta TRF, non sarà dovuta alcuna ulteriore imposta nel Regno Unito su tali importi, indipendentemente da quando verranno rimpatriati.

Funzionamento del TRF

Alcuni aspetti fondamentali:

- Non sarà possibile imputare crediti d'imposta esteri alla tassa TRF, poiché gli importi designati saranno considerati al netto delle imposte estere già pagate.
- Il pagamento della tassa TRF non genererà ulteriori oneri fiscali nel Regno Unito, a differenza di quanto avviene con il sistema tradizionale di rimessa.
- Il TRF sarà prioritario rispetto a qualsiasi altro reddito o guadagno quando i fondi vengono rimessi nel Regno Unito.

Processo di Designazione

Per partecipare al TRF, gli individui dovranno effettuare una dichiarazione nel loro Self-Assessment per l'anno fiscale in cui desiderano designare i fondi. La scadenza per presentare la richiesta sarà il 31 gennaio del secondo anno fiscale successivo.

- **Esempio**: per un importo designato nel 2025-2026, la richiesta dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2028. Una volta effettuata la designazione, non saranno più tenuti a dichiarare la rimessa dell'importo in futuro.

Non è necessario che le somme designate vengano rimesse durante l'anno fiscale in cui avviene la designazione o in anni successivi. Coloro che aderiscono al TRF devono mantenere traccia delle somme designate e delle imposte TRF pagate, da fornire all'HMRC solo in caso di verifica.

Obiettivi della TRF

- **Incentivare il rimpatrio di capitali**: facilitare il trasferimento nel Regno Unito di fondi esteri non tassati, promuovendo investimenti nell'economia nazionale.
- **Offrire una transizione agevole:** consentire ai non-dom di adeguarsi al nuovo regime fiscale che elimina la remittance basis, fornendo un periodo di adattamento con benefici fiscali.

Caratteristiche principali della TRF

- **Periodo di validità:** la TRF sarà disponibile dal 6 aprile 2025 al 5 aprile 2028, offrendo un arco temporale di tre anni per il rimpatrio dei fondi.
- **Aliquote fiscali agevolate:**
  - **Dal 6 aprile 2025 al 5 aprile 2027:** i redditi e i guadagni esteri impatriati saranno soggetti a un'aliquota ridotta del 12%.
  - **Dal 6 aprile 2027 al 5 aprile 2028**: l'aliquota applicabile sarà del 15%.
- **Tipologie di redditi e guadagni ammissibili:** la TRF si applica a redditi da lavoro, dividendi, interessi, plusvalenze e altri guadagni accumulati all'estero prima del 6 aprile 2025.

Requisiti per l'adesione alla TRF

- **Documentazione**: i contribuenti devono fornire evidenze dettagliate dell'origine dei fondi, dimostrando che i redditi e i guadagni sono stati generati prima del 6 aprile 2025.
- **Trasferimento diretto**: i fondi devono essere trasferiti direttamente da conti esteri a conti nel Regno Unito intestati al contribuente.
- **Dichiarazione fiscale**: è obbligatorio dichiarare i fondi rimessi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno fiscale in cui avviene il trasferimento, applicando le aliquote agevolate previste.

Limitazioni e considerazioni

- **Esclusioni**: la TRF non si applica a fondi derivanti da attività illegali o che non possono essere adeguatamente documentati.
- **Impatto su altre agevolazioni**: l'adesione alla TRF potrebbe influenzare l'accesso ad altre agevolazioni fiscali, come la Business Investment Relief (BIR); è quindi consigliabile una valutazione approfondita con un consulente fiscale.

Implicazioni per i contribuenti

- **Pianificazione fiscale**: la TRF offre un'opportunità per ottimizzare la posizione fiscale, consentendo il rimpatrio di fondi esteri a tassazione ridotta.
- **Compliance**: è fondamentale mantenere una documentazione accurata e rispettare le tempistiche per beneficiare delle aliquote agevolate.
- **Consulenza professionale:** data la complessità delle normative, si raccomanda di consultare professionisti fiscali per una corretta applicazione della TRF e per valutare l'impatto sul proprio quadro fiscale complessivo.

10. AGEVOLAZIONE PER GLI INVESTIMENTI AZIENDALI (BUSINESS INVESTMENT RELIEF - BIR)

La Business Investment Relief (BIR) è un'agevolazione fiscale che consente ai non domiciliati nel Regno Unito di investire fondi esteri in imprese britanniche senza essere soggetti alla tassazione sulla remittance basis. A seguito della riforma fiscale del 6 aprile 2025, questa agevolazione rimarrà disponibile, ma con alcune modifiche.

Come funziona la Business Investment Relief?

I non domiciliati possono investire fondi esteri nel Regno Unito senza incorrere nella tassazione immediata sui redditi rimessi.

Gli investimenti devono essere effettuati in aziende qualificate, tra cui:

- Società private britanniche.
- Società quotate su mercati regolamentati, purché abbiano una partecipazione azionaria significativa.
- Attività che rientrano nella categoria di trading companies, ovvero imprese che svolgono attività economiche commerciali.

Il denaro investito deve essere direttamente utilizzato per lo sviluppo dell'azienda, come per l'acquisto di asset, l'espansione commerciale o l'innovazione tecnologica.

Novità della riforma fiscale 2025 sulla BIR

- **Mantenimento dell'agevolazione:** la Business Investment Relief continuerà a esistere, nonostante l'abolizione della remittance basis.
- **Maggiore flessibilità**: le regole per l'ammissibilità degli investimenti saranno semplificate per incoraggiare gli investimenti esteri nel Regno Unito.
- **Nuovi obblighi di rendicontazione:** gli investitori dovranno dimostrare che i fondi utilizzati sono stati investiti in conformità con i criteri previsti.

Requisiti per accedere alla BIR

Per usufruire della Business Investment Relief, è necessario:

- Dimostrare che i fondi investiti provengano da redditi esteri.
- Effettuare l'investimento entro 45 giorni dal trasferimento dei fondi nel Regno Unito.
- Mantenere l'investimento per almeno due anni, a meno che non venga reinvestito in un'altra azienda qualificata.
- Evitare che l'investitore o i suoi familiari traggano benefici personali diretti dall'investimento, come stipendi o pagamenti impropri.

Vantaggi della Business Investment Relief

- **Tassazione differita:** l'investimento di fondi esteri non comporta un'immediata imposizione fiscale.

- **Incentivo per il settore imprenditoriale:** le imprese britanniche possono beneficiare di nuovi capitali per espandersi e innovare.
- **Sicurezza fiscale**: se rispettati i criteri, l'investitore evita di incorrere in sanzioni fiscali o richieste di pagamento retroattivo delle imposte.

Esempio pratico
Un non domiciliato con £1 milione di reddito estero accumulato desidera investire nel Regno Unito. Se trasferisse il denaro senza BIR, sarebbe soggetto a tassazione immediata. Tuttavia, utilizzando la Business Investment Relief, potrebbe investire in una startup britannica senza pagare imposte sul trasferimento del capitale.

La Business Investment Relief rimane un importante strumento fiscale per incentivare gli investimenti nel Regno Unito. Nonostante l'abolizione della remittance basis, il governo ha scelto di mantenere e migliorare questa agevolazione per garantire che i non domiciliati continuino a contribuire alla crescita economica del Paese. È consigliabile consultare un consulente fiscale per assicurarsi che l'investimento soddisfi i criteri di ammissibilità previsti.

11. TRF E STRUTTURE OFFSHORE

La Struttura Temporanea per il Rimpatrio (Temporary Repatriation Facility - TRF) ha implicazioni significative per le strutture offshore, come trust e società estere, che detengono tali redditi e guadagni.

Implicazioni per le Strutture Offshore

Trust Offshore: Tradizionalmente, i trust offshore offrivano protezione fiscale ai non domiciliati, consentendo l'accumulo di redditi e guadagni esteri senza immediata imposizione nel Regno Unito. Con l'introduzione della TRF e la riforma fiscale del 2025, queste protezioni sono state riviste. I redditi e i guadagni esteri accumulati nei trust offshore prima del 6 aprile 2025 possono essere designati e rimessi nel Regno Unito attraverso la TRF, con aliquote del 12% per i primi due anni e del 15% nel terzo anno. Tuttavia, è essenziale che i beneficiari residenti nel Regno Unito comprendano che, dopo il periodo della TRF, le distribuzioni di redditi e guadagni esteri derivanti da trust offshore saranno soggette a tassazione ordinaria nel Regno Unito.

Società Offshore: Le società estere utilizzate per detenere investimenti o condurre attività commerciali potrebbero considerare l'utilizzo della TRF per trasferire fondi nel Regno Unito a tassazione agevolata. È fondamentale che tali società mantengano una documentazione dettagliata dell'origine dei fondi e garantiscano che i trasferimenti siano conformi alle normative fiscali britanniche. Inoltre, l'uso della TRF potrebbe comportare una maggiore trasparenza e controllo da parte delle autorità fiscali del Regno Unito sulle operazioni delle società offshore.

Considerazioni Chiave

Rebasing delle Attività Estere: Una misura transitoria complementare alla TRF è la possibilità di rivalutare le attività estere detenute personalmente al 5 aprile 2017. Ciò consente ai contribuenti di calcolare le plusvalenze basandosi sul valore di mercato a quella data, potenzialmente riducendo l'imposta sulle plusvalenze dovuta al momento della vendita. Tuttavia, questa rivalutazione è soggetta a specifiche condizioni e non si applica universalmente a tutte le attività o situazioni.

Pianificazione Fiscale Proattiva: Data la complessità delle nuove normative e le implicazioni per le strutture offshore, è essenziale che i contribuenti non domiciliati intraprendano una pianificazione fiscale proattiva. Consultare professionisti fiscali esperti è fondamentale per navigare nelle nuove regole, ottimizzare i benefici offerti dalla TRF e garantire la conformità alle leggi fiscali britanniche.

La TRF rappresenta, quindi, un'opportunità significativa per i non domiciliati con strutture offshore di regolarizzare e rimettere nel Regno Unito fondi esteri a condizioni fiscali favorevoli. Tuttavia, la complessità delle normative richiede un'attenta pianificazione e consulenza professionale per massimizzare i benefici e garantire la conformità fiscale.

12. TRF E ALTRE INTERAZIONI

La Temporary Repatriation Facility (TRF), introdotta dal governo britannico, consente ai contribuenti non domiciliati di riportare nel Regno Unito redditi e plusvalenze estere maturati prima del 6 aprile 2025, usufruendo di un trattamento fiscale agevolato. È tuttavia fondamentale valutare il modo in cui questa misura si integra con le altre normative fiscali e le agevolazioni già in vigore.

Residenza Temporanea all'Estero

Le norme sulla Residenza Temporanea all'Estero (Temporary Non-Residence) stabiliscono che, se una persona residente nel Regno Unito si trasferisce all'estero per un breve periodo e poi rientra, alcuni redditi e guadagni maturati durante l'assenza possono diventare imponibili al momento del ritorno. Dal 6 aprile 2025, questi redditi e guadagni non potranno essere inclusi nel TRF (Temporary Repatriation Facility). Tuttavia, chi rientra nel Regno Unito potrà beneficiare del TRF per i redditi e le plusvalenze estere maturati prima della partenza e non ancora rimpatriati.

Interazione tra il TRF e il regime FIG di 4 anni

Il regime FIG di 4 anni offre agevolazioni fiscali a chi diventa residente fiscale nel Regno Unito dopo almeno 10 anni consecutivi di non residenza. Se un soggetto era residente nel Regno Unito e beneficiava della remittance basis prima di trasferirsi all'estero, al suo rientro potrebbe essere idoneo sia per il regime FIG di 4 anni sia per il TRF (Temporary Repatriation Facility). Tuttavia, i redditi e guadagni esteri non tassati generati prima del 6 aprile 2025 e rimessi dopo il ritorno in UK non potranno beneficiare delle agevolazioni FIG.
Questi importi dovranno essere designati sotto il TRF per beneficiare delle aliquote ridotte o, in alternativa, saranno tassati secondo le aliquote standard del Regno Unito.

Considerazioni Chiave

Pianificazione Fiscale Proattiva: Data la complessità delle nuove normative e le implicazioni per le strutture offshore, è essenziale che i contribuenti non domiciliati intraprendano una pianificazione fiscale proattiva. Consultare professionisti fiscali esperti è fondamentale per navigare nelle nuove regole, ottimizzare i benefici offerti dalla TRF e garantire la conformità alle leggi fiscali britanniche.

La TRF rappresenta un'opportunità significativa per i non domiciliati con strutture offshore di regolarizzare e rimpatriare fondi esteri a condizioni fiscali favorevoli. Tuttavia, la complessità delle normative richiede un'attenta pianificazione e consulenza professionale per massimizzare i benefici e garantire la conformità fiscale.

13. ELIMINAZIONE DELLA TASSAZIONE SU BASE DI RIMESSA (REMITTANCE BASIS)

La tassazione su base di rimessa permetteva ai residenti non domiciliati nel Regno Unito di pagare imposte solo sui redditi e guadagni rimessi nel Regno Unito. Con l'abolizione di questo regime dal 6 aprile 2025, tutti i redditi e guadagni mondiali dei residenti nel Regno Unito saranno soggetti a tassazione ordinaria. Tuttavia, i FIG generati prima di questa data saranno tassati alle aliquote vigenti se rimessi dopo il 6 aprile 2025, a meno che non siano eleggibili per il TRF.

La recente decisione dell'Upper Tribunal nel caso HMRC v Sehgal and Mehan (febbraio 2024) ha messo in luce l'ambiguità di alcuni termini nelle leggi sulla tassazione su base di rimessa. Di conseguenza, saranno apportate modifiche legislative per chiarire come queste disposizioni si applicano quando una persona rilevante trae beneficio dai propri FIG nel Regno Unito.

Dettagli del caso:

Nel 2024, l'Upper Tribunal ha esaminato il caso Sehgal v HMRC [2024] UKUT 00074 (TCC), in cui i contribuenti, residenti nel Regno Unito ma non domiciliati, avevano venduto le loro quote di una società britannica. Come parte dell'accordo di vendita, avevano fornito un'indennità all'acquirente. Quando una società collegata non è riuscita a saldare un debito verso la società venduta, i contribuenti hanno organizzato un pagamento da una loro società offshore a una società offshore dell'acquirente, risultando nella liberazione dalla loro responsabilità di indennizzo. HMRC sosteneva che questo pagamento costituisse una "rimessa" tassabile nel Regno Unito ai sensi della sezione 809L dell'Income Tax Act 2007, interpretando il termine "servizio" in modo ampio per includere tali transazioni. Tuttavia, l'Upper Tribunal ha stabilito che il termine "servizio" dovrebbe essere inteso nel suo senso ordinario, riferendosi a servizi forniti su base commerciale in cambio di pagamento, e che in questo caso non si trattava di una rimessa tassabile.

A seguito di questa decisione, il governo ha riconosciuto la necessità di chiarire la definizione di "servizio" e altri termini correlati nelle disposizioni sulla tassazione su base di rimessa. Le modifiche legislative proposte mirano a specificare in modo più preciso quali benefici o transazioni costituiscono una rimessa tassabile quando una persona rilevante utilizza i propri FIG nel Regno Unito. Questi chiarimenti legislativi sono inclusi nell'Autumn Finance Bill 2024 e nelle relative note esplicative.

Implicazioni per i Trust Offshore

La legislazione sarà aggiornata per riflettere la fine dell'uso del domicilio come concetto fiscale. Ulteriori dettagli si trovano nell'Autumn Finance Bill 2024 e nelle note esplicative allegate. Queste modifiche includono:

Residenza di un trust: Per i trust creati il 6 aprile 2025 o successivamente, il domicilio del disponente non sarà più un fattore determinante per la residenza del trust; tuttavia, la

residenza del disponente potrebbe ancora essere considerata in determinate circostanze. Non ci sono cambiamenti alle regole che si applicano ai trust creati il 5 aprile 2025 o prima.

Residenza dei rappresentanti personali (PR): Attualmente, il domicilio può essere un fattore nella determinazione della residenza dei PR per scopi di imposta sul reddito e sulle plusvalenze. Per coloro che verranno a mancare il 6 aprile 2025 o successivamente, il concetto di domicilio sarà sostituito dallo stesso test di "residenza a lungo termine" che sarà applicato per l'IHT (Imposta sulle Successioni).

14. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI (INHERITANCE TAX - IHT)

Il sistema dell'Inheritance Tax nel Regno Unito cambierà significativamente dal 6 aprile 2025, spostando il criterio di tassazione dal domicilio alla residenza. Ciò significa che l'imposta non dipenderà più dallo status di domicilio, ma dal periodo di residenza effettiva nel paese.

Definizione di Residente di Lungo Termine (Long-Term Resident - LTR)

Attualmente, l'IHT si applica ai beni situati nel Regno Unito, indipendentemente dalla residenza del proprietario. I beni situati all'estero, invece, sono generalmente esenti se il proprietario non è domiciliato in Gran Bretagna. Con la riforma, anche i beni esteri diventeranno imponibili se il proprietario ha vissuto nel Regno Unito per almeno 10 degli ultimi 20 anni. Questo nuovo criterio mira a rendere il sistema fiscale più coerente e meno aggirabile.

Aliquote e Soglie dell'IHT

L'aliquota standard dell'IHT rimane al 40% per i patrimoni che superano la soglia di esenzione di £325.000. Tuttavia, esistono ulteriori esenzioni e riduzioni:

- **Donazioni a enti di beneficenza:** Se almeno il 10% del patrimonio è donato a enti di beneficenza, l'aliquota si riduce al 36%.
- **Trasferimenti tra coniugi o partner civili:** I trasferimenti di beni al coniuge o partner civile sono generalmente esenti da IHT, a condizione che il beneficiario sia domiciliato nel Regno Unito.

Implicazioni per i Non Domiciliati

Attualmente, i non domiciliati sono soggetti all'IHT solo sui beni situati nel Regno Unito. Con la nuova normativa, dopo 10 anni di residenza fiscale nel Regno Unito, saranno soggetti all'IHT su tutti i beni a livello mondiale. È importante notare che la responsabilità fiscale sull'IHT persisterà per 10 anni dopo aver lasciato il Regno Unito.

Impatto sui Trust Offshore

Il cambiamento non riguarda solo le persone fisiche, ma anche i trust. In passato, il domicilio del disponente determinava se i beni inclusi in un trust fossero soggetti all'IHT o meno. Con le nuove regole, invece, l'imposta si applicherà in base alla residenza a lungo termine del disponente al momento dell'evento imponibile.

Ciò significa che alcuni beni che prima erano considerati esenti potrebbero ora rientrare nell'ambito dell'imposta, a seconda della residenza del disponente.

Per quanto riguarda i titoli di stato FOTRA (Free of Tax to Residents Abroad), il loro trattamento fiscale rimarrà invariato, continuando a basarsi sulla residenza del detentore. Inoltre, le convenzioni sulla doppia imposizione relative all'IHT rimarranno in vigore senza modifiche.

Le nuove regole entreranno in vigore il 6 aprile 2025, ma saranno previste alcune disposizioni transitorie per i non domiciliati o considerati domiciliati che risulteranno non residenti nel 2025-2026. Per questi soggetti, si continuerà a considerare il criterio del domicilio presunto se hanno vissuto nel Regno Unito per almeno 15 degli ultimi 20 anni. Tuttavia, se in futuro torneranno a vivere nel Regno Unito, si applicheranno le nuove regole basate sulla residenza.

Un altro aspetto importante riguarda i trust costituiti prima del 30 ottobre 2024. I beni esclusi in questi trust continueranno a essere trattati come tali, evitando l'applicazione immediata dell'IHT secondo le nuove regole. Tuttavia, dal 6 aprile 2025, i beni inclusi nei trust potrebbero essere soggetti a tassazione sotto il regime dei beni rilevanti.
Infine, per i trust in cui il disponente è deceduto prima del 6 aprile 2025, il vecchio criterio continuerà ad applicarsi, basandosi sul domicilio del disponente al momento in cui i beni sono stati trasferiti nel trust. In questo modo, si cerca di evitare effetti retroattivi che potrebbero creare situazioni di incertezza fiscale.

Questo passaggio dal sistema basato sul domicilio a quello basato sulla residenza rappresenta un cambiamento radicale, con impatti significativi soprattutto per chi ha beni all'estero o utilizza strutture di pianificazione patrimoniale come i trust. È quindi fondamentale valutare in anticipo le conseguenze di questa riforma e, se necessario, rivedere la propria strategia fiscale per evitare sorprese.

Strategie di Pianificazione Fiscale

Per mitigare l'impatto della nuova normativa, è consigliabile considerare le seguenti strategie:

- **Donazioni esenti:** Effettuare donazioni più di 7 anni prima della morte può esentare tali beni dall'IHT.
- **Assicurazioni sulla vita:** L'utilizzo di polizze assicurative sulla vita detenute in trust può fornire liquidità per coprire le passività dell'IHT, garantendo che i beneficiari possano accedere ai fondi senza dover vendere altri beni.
- **Rivalutazione della residenza fiscale**: Valutare la possibilità di trasferirsi in giurisdizioni con un trattamento più favorevole dell'IHT potrebbe essere una strategia da considerare per alcuni persone.

15. DOMICILIO E IHT – SITUAZIONE PRIMA DEL 6 APRILE 2025

Prima del 6 aprile 2025, il sistema fiscale britannico basava l'Imposta sulle Successioni (Inheritance Tax - IHT) sul concetto di domicilio fiscale. Questo significava che:

- **I domiciliati** nel Regno Unito erano soggetti all'IHT su tutti i loro beni a livello mondiale.
- **I non domiciliati** (non-dom) erano soggetti all'IHT solo sui beni situati nel Regno Unito.

Il concetto di domicilio e il suo impatto sull'IHT

Il domicilio non era determinato esclusivamente dalla residenza fiscale, ma era un concetto giuridico più ampio che includeva:

- **Domicilio d'origine:** acquisito alla nascita, solitamente in base al domicilio del padre.
- **Domicilio di elezione**: cambiava solo se un individuo decideva di stabilire la sua residenza permanente in un altro Paese.
- **Domicilio presunto:** applicato ai soggetti che erano stati residenti nel Regno Unito per 15 degli ultimi 20 anni fiscali, rendendoli soggetti all'IHT su base mondiale.

Questa distinzione significava che molte persone non domiciliati, pur vivendo nel Regno Unito, potevano mantenere un trattamento fiscale favorevole per i loro beni esteri, proteggendoli dall'IHT.

Applicazione dell'IHT ai non domiciliati prima della riforma

Fino al 6 aprile 2025:

- I non domiciliati pagavano l'IHT solo sui beni situati nel Regno Unito (immobili, conti bancari UK, investimenti in società britanniche).
- I trust offshore costituivano una protezione: i non domiciliati potevano trasferire beni in trust prima di diventare domiciliati presunti, evitando così l'IHT su tali beni.
- Le donazioni fatte più di 7 anni prima della morte erano esenti da IHT, permettendo una pianificazione successoria efficace.

Pianificazione fiscale basata sul domicilio

Molti non domiciliati utilizzavano strategie per ridurre l'esposizione all'IHT, tra cui:

- Creazione di trust offshore prima di diventare domiciliati presunti, proteggendo così i beni esteri dall'IHT.
- Possesso di beni attraverso società offshore, riducendo la tassazione sulle proprietà immobiliari nel Regno Unito.
- Donazioni pianificate: trasferire beni a beneficiari esenti o tramite strutture che minimizzavano l'impatto dell'IHT.

Prima della riforma, il sistema fiscale britannico offriva significativi vantaggi per i non domiciliati, consentendo loro di proteggere i beni esteri dall'IHT. Con l'introduzione del nuovo sistema basato sulla residenza dal 6 aprile 2025, questi vantaggi sono stati eliminati, imponendo una tassazione più equa e globale per i residenti di lungo termine.

16. PASSAGGIO A UN SISTEMA BASATO SULLA RESIDENZA PER L'IHT

A partire dal 6 aprile 2025, il Regno Unito introdurrà un sistema di tassazione dell'imposta di successione (Inheritance Tax, IHT) basato sulla residenza a lungo termine anziché sul domicilio. Questo cambiamento mira a rendere il sistema fiscale più equo e in linea con le moderne dinamiche di mobilità internazionale.

Un soggetto sarà considerato residente a lungo termine se è stato residente nel Regno Unito per almeno 10 dei 20 anni fiscali immediatamente precedenti l'anno in cui si verifica l'evento imponibile, come il decesso. Questo significa che, una volta raggiunta questa soglia di residenza, l'individuo sarà soggetto all'IHT su tutti i suoi beni, sia nel Regno Unito che all'estero.

Se una persona, dopo essere stata residente nel Regno Unito per almeno 10 dei 20 anni fiscali, diventa non residente e non ritorna nel Regno Unito prima dell'evento imponibile, esistono disposizioni che determinano per quanto tempo i suoi beni rimangono soggetti all'IHT:

- Se ha vissuto nel Regno Unito tra 10 e 13 anni, rimarrà soggetto all'IHT per 3 anni fiscali dopo la sua partenza.
- Per ogni anno aggiuntivo di residenza oltre i 13 anni, il periodo di tassazione si estende di un ulteriore anno fiscale. Ad esempio, se una persona è stata residente per 15 dei 20 anni fiscali prima di lasciare il Regno Unito, rimarrà soggetta all'IHT per 5 anni dopo la sua partenza.

Questo periodo transitorio è comunemente noto come "coda dell'IHT" e può durare fino a un massimo di 10 anni, a seconda della durata della residenza precedente nel Regno Unito.

Un soggetto non sarà più considerato residente a lungo termine ai fini dell'IHT se trascorre 10 anni consecutivi fuori dal Regno Unito. In questo caso, il test si azzera e la persona non sarà soggetta all'imposta sulle sue proprietà estere, a meno che non torni nel Regno Unito e risieda nuovamente per un periodo prolungato.

Dal 6 aprile 2025, l'IHT verrà applicata sui beni esteri posseduti direttamente da una persona residente a lungo termine. Il criterio di residenza sarà determinato secondo le stesse regole applicate per l'imposta sul reddito e la capital gain tax.

La residenza verrà valutata attraverso lo "Statutory Residence Test" (SRT), che è in vigore dal 2013. Inoltre, per chi beneficia dello "split year treatment", l'anno fiscale in cui avviene la suddivisione sarà considerato un intero anno di residenza nel Regno Unito ai fini dell'IHT.

Per le persone di età pari o inferiore a 20 anni, il test di residenza sarà leggermente diverso: verrà valutato se abbiano vissuto nel Regno Unito per almeno il 50% degli anni dalla loro nascita.

Con l'introduzione di un sistema basato sulla residenza a lungo termine, il concetto di

"Formerly Domiciled Residents" (FDR) non avrà più rilevanza, semplificando il quadro normativo.

Un altro aspetto importante riguarda l'esenzione per i trasferimenti tra coniugi o partner civili. Attualmente, se entrambi sono domiciliati nel Regno Unito, i trasferimenti tra di loro sono esenti da IHT. Tuttavia, se un coniuge è domiciliato nel Regno Unito e l'altro no, l'esenzione è limitata all'importo della nil-rate band, attualmente fissata a 325.000 sterline.

Dal 17 luglio 2013, i coniugi o partner civili non domiciliati nel Regno Unito hanno la possibilità di scegliere di essere trattati come domiciliati ai fini dell'Inheritance Tax (IHT). Questa elezione consente di beneficiare di un’esenzione illimitata sui trasferimenti patrimoniali ricevuti dal coniuge o partner residente.

A partire dal 6 aprile 2025, le regole relative a questa elezione subiranno modifiche significative. In particolare:

- Il coniuge o partner civile non domiciliato, ma sposato con un residente a lungo termine, potrà optare per essere trattato come residente a lungo termine.
- Questa elezione rimarrà valida fino a quando l’individuo che la effettua non sarà non residente per 10 anni consecutivi.

Regole di transizione per l'elezione al domicilio

Fino al 6 aprile 2025, sarà ancora possibile effettuare un’elezione per il domicilio che copra il periodo precedente a questa data.

- Se un coniuge effettua l’elezione per il domicilio, sarà considerato domiciliato nel Regno Unito fino al 6 aprile 2025, dopodiché verrà trattato come residente a lungo termine, fino al raggiungimento di 10 anni consecutivi di non residenza.
- Per chi effettua l’elezione prima del 30 ottobre 2024, lo status di domiciliato sarà mantenuto fino al 5 aprile 2025. Da quel momento, la persona sarà considerata residente a lungo termine fino a quando non avrà trascorso 4 anni consecutivi fuori dal Regno Unito.
- Se l'elezione viene fatta tra il 30 ottobre 2024 e il 6 aprile 2025, lo status di residente a lungo termine durerà fino a 10 anni consecutivi di non residenza.

Se l'elezione decade a causa del raggiungimento del periodo di non residenza richiesto, lo status fiscale del coniuge sarà determinato in base al nuovo test di residenza a lungo termine.

Implicazioni per l'Inheritance Tax (IHT)

L’IHT si applica considerando i trasferimenti patrimoniali effettuati nei sette anni precedenti al decesso.

Se una persona ha trasferito beni classificati come "excluded property" (beni esclusi dall’imposizione IHT, come asset detenuti in trust offshore), questi rimarranno esenti dall’Inheritance Tax, anche se il donatore diventa residente a lungo termine prima della sua morte.

Se, invece, un bene non era considerato "excluded property" al momento della donazione, sarà soggetto a IHT se il donatore muore entro sette anni dal trasferimento, indipendentemente dal suo status di residenza al momento del decesso.

Queste modifiche rappresentano un cambiamento significativo per la pianificazione patrimoniale internazionale, in particolare per chi possiede beni all'estero o utilizza strategie fiscali basate sulla remittance basis. È quindi fondamentale valutare in anticipo le implicazioni fiscali e, se necessario, rivedere la propria strategia di gestione del patrimonio per ottimizzare la posizione fiscale.

17. REGIME FISCALE DEI BENI IN TRUST PER L'IHT

Dal 6 aprile 2025, il Regno Unito introdurrà significative modifiche al trattamento fiscale dei beni detenuti in trust, in particolare riguardo all'Imposta di Successione (Inheritance Tax, IHT). Queste modifiche mirano a rendere il sistema fiscale più equo e a garantire che i residenti a lungo termine nel Regno Unito contribuiscano in modo appropriato, indipendentemente dalla localizzazione dei loro beni.

Stato dei Beni Esterni nei Trust:

Attualmente, i beni situati al di fuori del Regno Unito (beni esteri) inclusi in un trust sono considerati "excluded property" e quindi esenti dall'IHT, a condizione che il disponente (la persona che ha costituito il trust) fosse non domiciliato nel Regno Unito al momento dell'inclusione dei beni nel trust. Questo permetteva ai non domiciliati di proteggere i loro beni esteri dall'imposizione fiscale britannica.

Con le nuove regole in vigore dal 6 aprile 2025, lo status di "excluded property" dei beni esteri in un trust non sarà più determinato al momento dell'inclusione dei beni nel trust. Invece, tale status dipenderà dallo stato di residenza a lungo termine del disponente:

- **Se il disponente è residente a lungo termine nel Regno Unito** (cioè ha risieduto nel Regno Unito per almeno 10 dei precedenti 20 anni fiscali), i beni esteri nel trust saranno soggetti all'IHT.
- **Se il disponente non è residente a lungo termine nel Regno Unito,** i beni esteri nel trust manterranno lo status di "excluded property" e rimarranno esenti dall'IHT. Questa nuova valutazione si applicherà a tutti i trust, indipendentemente da quando i beni sono stati inclusi nel trust, garantendo così una coerenza nel trattamento fiscale.

Disponenti Deceduti:

- **Se il disponente è deceduto prima del 6 aprile 2025,** lo status di "excluded property" dei beni esteri nel trust sarà determinato secondo le vecchie regole, basate sul domicilio del disponente al momento dell'inclusione dei beni nel trust.
- **Se il disponente muore il 6 aprile 2025 o successivamente,** lo status dei beni nel trust dipenderà dalla residenza a lungo termine del disponente al momento del decesso. Se il disponente era residente a lungo termine nel Regno Unito al momento della morte, tutti i beni nel trust, sia nel Regno Unito che all'estero, saranno soggetti all'IHT per tutta la durata del trust.

Trust con Interesse Qualificato in Possesso (QIIP):

Qualifying Interest in Possession (QIIP) è un concetto chiave nella tassazione dei trust nel Regno Unito, in particolare per quanto riguarda l'Inheritance Tax (IHT).

Definizione di QIIP

Un Interest in Possession (IIP) si verifica quando un beneficiario di un trust ha il diritto immediato a ricevere i redditi prodotti dai beni del trust. Questo diritto esiste anche se il

beneficiario non può disporre dei beni sottostanti, che rimangono di proprietà del trust.
Un Qualifying Interest in Possession (QIIP) è una categoria particolare di IIP che, secondo la legislazione britannica, gode di un trattamento fiscale agevolato ai fini dell'IHT.

Esempio di QIIP
Immaginiamo un trust in cui il beneficiario abbia il diritto di ricevere gli interessi o gli affitti generati dagli investimenti del trust, ma non possa vendere o trasferire i beni del trust stesso. Questo è un Interest in Possession.

Se il trust è stato costituito in determinate condizioni (ad esempio, per il coniuge superstite dopo la morte del disponente), allora può qualificarsi come QIIP, il che significa che l'IHT non è immediatamente dovuta al momento della creazione del trust, ma sarà applicata solo al decesso del beneficiario.

Trattamento Fiscale del QIIP

1. **Prima del 6 Aprile 2025:**
   - Non tutti gli IIP sono automaticamente esenti dall'IHT.
   - Solo i Qualifying Interest in Possession (QIIP), ossia quelli che rientrano in specifiche eccezioni (come i trust per coniugi o i trust costituiti per le persone disabili), continuano a beneficiare delle vecchie regole.
   - I trust con un non-QIIP sono ora soggetti al Relevant Property Regime, che prevede tassazioni periodiche e all'uscita dei beni dal trust.
   - Per i beni esteri inclusi in un QIIP prima del 30 ottobre 2024 e considerati "excluded property" secondo le regole precedenti, non verrà applicata l'IHT quando il QIIP termina o al decesso del beneficiario del QIIP. Tuttavia, i beni nel Regno Unito nel trust non beneficeranno di questo trattamento, anche se successivamente convertiti in beni esteri.

2. **Dal 6 aprile 2025:**
   - Se il disponente non è residente di lungo termine, i beni esteri nel trust diventeranno "excluded property", e potrebbe sorgere una tassa di uscita (exit charge) il 6 aprile 2025.
   - Se un disponente cessa di essere residente a lungo termine, i beni esteri nel trust diventeranno "excluded property", causando una possibile tassa di uscita.

Queste modifiche rappresentano un cambiamento significativo nel trattamento fiscale dei trust e dei beni esteri associati. È essenziale che i disponenti e i beneficiari dei trust valutino attentamente il loro stato di residenza e considerino l'impatto di queste nuove regole sulla pianificazione patrimoniale e fiscale.

Per ulteriori dettagli e per comprendere appieno le implicazioni di queste modifiche, è consigliabile consultare le fonti ufficiali del governo britannico o rivolgersi a un consulente fiscale specializzato.

18. DONAZIONI CON RISERVA DI BENEFICIO NELL'IHT

Il sistema dell'Inheritance Tax (IHT) nel Regno Unito subirà un'importante revisione dal 6 aprile 2025, con cambiamenti rilevanti nella tassazione delle donazioni con riserva di beneficio (GWR) e dei beni precedentemente posseduti (Pre-Owned Assets Tax).

Definizione di Donazione con Riserva di Beneficio (GWRB)

Una donazione con riserva di beneficio si verifica quando il donatore trasferisce la proprietà di un bene, ma continua a trarne vantaggio. Ad esempio, un genitore potrebbe donare la propria casa a un figlio, continuando però a viverci senza pagare un affitto.
Situazione fino al 5 aprile 2025:

- **Inclusione nel patrimonio**: Se, al momento del decesso, il donatore mantiene un beneficio sul bene donato, questo viene considerato parte del patrimonio del donatore ai fini dell'IHT.
- **Cessazione della riserva di beneficio**: Se durante la vita del donatore il beneficio riservato cessa (ad esempio, il donatore smette di utilizzare il bene), si considera effettuata una Potentially Exempt Transfer (PET). Se il donatore muore entro sette anni dalla cessazione del beneficio, il bene è soggetto a IHT.
- **Esclusione per beni esteri**: Le regole GWR non si applicano se il bene donato è classificato come "excluded property" al momento del decesso del donatore o della cessazione del beneficio. Attualmente, i beni esteri sono considerati "excluded property" se il donatore era non domiciliato nel Regno Unito al momento della donazione.

Cambiamenti dal 6 aprile 2025:

- **Nuovo criterio di residenza a lungo termine:** Lo status di "excluded property" sarà determinato in base alla residenza a lungo termine del donatore. Un individuo sarà considerato residente a lungo termine se ha risieduto nel Regno Unito per almeno 10 dei precedenti 20 anni fiscali.
- **Implicazioni per le GWR:** Se un donatore è residente a lungo termine al momento del decesso o della cessazione del beneficio, i beni esteri precedentemente donati con riserva di beneficio saranno soggetti a IHT, anche se la donazione è avvenuta quando il donatore non era residente a lungo termine.
- **Transizione per beni in trust:** I beni esteri inclusi in un trust prima del 30 ottobre 2024 e considerati "excluded property" non saranno soggetti alle nuove regole GWR. Tuttavia, tali trust potrebbero essere soggetti ad altre imposte a partire dal 6 aprile 2025.

Tassazione dei Beni Precedentemente Posseduti (Pre-Owned Assets Tax):

Questa tassa sull'uso di beni precedentemente posseduti è un'imposta sul reddito che si applica quando un individuo continua a beneficiare di un bene che ha trasferito a terzi, evitando così le regole GWR.

Situazione fino al 5 aprile 2025:

- **Applicazione limitata ai residenti nel Regno Unito:** Attualmente, la tassa si applica solo ai residenti nel Regno Unito. Se un individuo è non domiciliato ma residente nel Regno Unito, la tassa si applica solo ai beni situati nel Regno Unito.

Cambiamenti dal 6 aprile 2025:

- **Estensione ai residenti a lungo termine:** Per i residenti a lungo termine, la tassa si applicherà sia ai beni nel Regno Unito che a quelli esteri.
- **Residenti non a lungo termine:** Per coloro che sono residenti nel Regno Unito ma non a lungo termine, la tassa continuerà ad applicarsi solo ai beni situati nel Regno Unito.

Queste modifiche riflettono l'intento del governo britannico di tassare in modo più equo i beni dei residenti a lungo termine, indipendentemente dalla loro ubicazione. È consigliabile che individui e famiglie con patrimoni significativi, specialmente quelli con beni esteri o trust, consultino esperti fiscali per comprendere appieno le implicazioni di queste nuove regole e pianificare di conseguenza.

19. SINTESI DELLE MODIFICHE AL REGIME NON-DOM, AI TRUST E ALL'IHT

La seguente tabella riassume i principali cambiamenti apportati al regime fiscale per i non domiciliati nel Regno Unito, con particolare riferimento al trattamento dei trust, della tassazione sul reddito estero, delle plusvalenze e dell'Imposta sulle Successioni (IHT):

Aspetto	Regime Pre-6 Aprile 2025	Regime Post-6 Aprile 2025
Eleggibilità per il regime (imposta sul reddito e sulle plusvalenze)	Non domiciliati (non-dom) con residenza permanente fuori dal Regno Unito, per un massimo di 15 anni di residenza.	Eleggibili per i primi quattro anni di residenza fiscale, se non residenti nel Regno Unito nei 10 anni precedenti.
Tassazione del reddito e delle plusvalenze	Reddito e plusvalenze britanniche tassate. Reddito e plusvalenze estere tassate solo se rimesse nel Regno Unito (remittance basis).	Reddito e plusvalenze britanniche tassate. Reddito e plusvalenze estere esentate nei primi quattro anni, indipendentemente dall'impatrio.
Protezione dei trust per reddito e plusvalenze	I trust creati da un non-dom potevano accumulare redditi e plusvalenze esteri esenti da imposta nel Regno Unito. Tassazione solo sulle distribuzioni ai beneficiari UK.	Le protezioni dei trust vengono abolite. Durante i primi quattro anni, reddito e plusvalenze esteri esenti. Dopo, il settlor viene tassato su tutti i redditi e plusvalenze del trust, e i beneficiari sulle distribuzioni ricevute.
Imposta sulle successioni sui beni detenuti direttamente	I non-dom residenti per meno di 15 anni erano soggetti all'IHT solo sui beni UK.	I non-dom saranno soggetti all'IHT solo sui beni UK per i primi 10 anni di residenza. Dopo i 10 anni, l'IHT si applicherà su tutti i beni mondiali.
Imposta sulle successioni sui beni detenuti in trust	I beni non britannici detenuti da un trust creato da un non-dom non erano soggetti all'IHT.	I trust creati prima del 6 aprile 2025 manterranno l'esenzione per i beni non britannici. I trust creati dopo il 6 aprile 2025 saranno esenti solo nei primi 10 anni di residenza del settlor. Se il settlor risiede nel Regno Unito per più di 10 anni, l'esenzione sarà persa.
Riduzione dell'imposta sul reddito per l'anno fiscale 2025/26	Non applicabile.	Solo il 50% del reddito estero ricevuto nell'anno fiscale 2025/26 sarà tassabile per chi passa dal vecchio al nuovo regime.
Rivalutazione delle plusvalenze	Non applicabile.	Gli asset esteri saranno rivalutati al 5 aprile 2017 per ridurre l'imposta sulle plusvalenze.
Sollievo temporaneo per il rimpatrio	Reddito e plusvalenze estere tassate fino al 45% sul reddito e al 20% sulle plusvalenze quando rimesse nel Regno Unito.	Reddito e plusvalenze estere rimesse tra il 6 aprile 2025 e il 5 aprile 2027 saranno tassate con un'aliquota ridotta del 12%.

Questa tabella fornisce una sintesi delle principali modifiche apportate al regime Non-Dom, alle regole sui trust e all'IHT, evidenziando il passaggio da un sistema basato sul domicilio a uno basato sulla residenza fiscale. Data la complessità delle nuove regole e il loro impatto sui contribuenti internazionali, è fondamentale valutare adeguatamente le strategie fiscali con il supporto di esperti.

20. REGIMI FISCALI ALTERNATIVI AL NON-DOM: LE OPPORTUNITÀ IN EUROPA DOPO IL 2025

L'abolizione dello status di non-domiciliato nel Regno Unito prevista per il 2025 ha spinto molte persone facoltose a considerare alternative in altri Paesi europei che offrono regimi fiscali vantaggiosi per i nuovi residenti. Paesi come Italia, Portogallo, Irlanda e Svizzera offrono regimi fiscali alternativi per attrarre individui ad alto patrimonio netto. Ciascun Paese presenta specifiche caratteristiche e requisiti, rendendo fondamentale una pianificazione fiscale attenta e personalizzata per ottimizzare i benefici disponibili.

Italia: Regime dei Neo-Domiciliati

Il Regime dei Neo-Domiciliati in Italia è stato introdotto nel 2017 con l'obiettivo di attrarre persone con ingenti patrimoni a trasferire la loro residenza fiscale nel Paese. Questo regime offre una tassazione forfettaria sui redditi prodotti all'estero, rendendo l'Italia una destinazione attraente per i contribuenti facoltosi.

Imposta Forfettaria
A partire dal 10 agosto 2024, l'imposta sostitutiva sui redditi esteri per i nuovi aderenti al regime è stata aumentata da €100.000 a €200.000 annui. Questo incremento è stato stabilito dal Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024, noto come "Decreto Omnibus"
L'imposta copre tutti i redditi di fonte estera, indipendentemente dall'ammontare, e deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Requisiti per l'Aderenza
Per beneficiare del regime dei neo-domiciliati, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- **Residenza Fiscale:** Il contribuente deve trasferire la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
- **Precedente Residenza:** Non essere stato residente fiscale in Italia per almeno nove dei dieci periodi d'imposta precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Durata del Regime
Il regime ha una durata massima di 15 anni, senza possibilità di rinnovo al termine di questo periodo. Durante questo lasso di tempo, il contribuente beneficia della tassazione forfettaria sui redditi esteri, mentre i redditi di fonte italiana sono soggetti alla tassazione ordinaria.

Estensione ai Familiari
È possibile estendere il regime ai familiari che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia e soddisfano i requisiti richiesti. Per ciascun familiare aggiuntivo, è prevista un'imposta sostitutiva annuale di €25.000. I familiari ammissibili sono quelli indicati nell'articolo 433 del Codice Civile, tra cui il coniuge, i figli e altri parenti stretti.

Considerazioni Importanti

- **Applicazione Prospettica**: L'aumento dell'imposta a €200.000 si applica solo ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024. Coloro che hanno aderito al regime prima di questa data continueranno a versare l'imposta precedente di €100.000 annui
- **Obblighi Dichiarativi:** I contribuenti devono indicare l'opzione per il regime nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui trasferiscono la residenza in Italia o in quella successiva
- **Esclusioni**: Alcuni redditi, come quelli derivanti da fonti italiane, non rientrano nel regime forfettario e sono soggetti alla tassazione ordinaria.

In conclusione, il Regime dei Neo-Domiciliati rappresenta un'opportunità significativa per gli individui ad alto reddito che desiderano trasferirsi in Italia, offrendo una tassazione agevolata sui redditi esteri e la possibilità di pianificare in modo efficiente la propria situazione fiscale.

Portogallo: Regime dei Residenti Non Abituali (RNH) e Nuovo Regime IFICI

Il Regime dei Residenti Non Abituali (RNH) è stato introdotto in Portogallo nel 2009 con l'obiettivo di attrarre professionisti qualificati, pensionati e individui ad alto reddito offrendo vantaggi fiscali significativi. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, il governo portoghese ha deciso di abolire questo regime per i nuovi residenti, mantenendo però i benefici per coloro che si sono registrati come residenti non abituali entro il 31 dicembre 2023.

Regime RNH

Per i beneficiari registrati entro la fine del 2023, il regime RNH offriva vantaggi fiscali per un periodo di 10 anni consecutivi. Durante questo periodo, i residenti non abituali potevano usufruire di specifiche esenzioni e aliquote ridotte su determinati tipologie di reddito come, ad esempio, redditi passivi come dividendi, interessi e royalties possono beneficiare di esenzioni, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Fino al 2020, le pensioni estere percepite dai residenti non abituali erano completamente esenti da tassazione in Portogallo. Dal 2020, è stata introdotta un'aliquota fissa del 10% sulle pensioni estere. Con l'abolizione del regime RNH per i nuovi residenti dal 2024, le pensioni estere saranno soggette alle aliquote fiscali ordinarie previste dal sistema fiscale portoghese.

Nuovo Regime IFICI dal 1 gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, il Portogallo ha introdotto un nuovo regime fiscale denominato "Incentivo Fiscale per la Ricerca Scientifica e l'Innovazione" (IFICI+), che sostituirà l'attuale Regime dei Residenti Non Abituali (NHR). Questo nuovo regime mira ad attrarre professionisti altamente qualificati nei settori della scienza, tecnologia e innovazione.

Principali caratteristiche dell'IFICI+:

- **Aliquota Fiscale Agevolata**: I redditi da lavoro dipendente e autonomo derivanti da attività qualificate saranno soggetti a un'aliquota fiscale fissa del 20%.
- **Esenzione per Redditi Esteri:** Alcuni redditi di fonte estera, come utili aziendali, royalties, dividendi, interessi, rendite e plusvalenze, potranno essere esentati da imposizione fiscale in Portogallo, a condizione che provengano da paesi con i

quali il Portogallo ha stipulato convenzioni contro la doppia imposizione e siano tassati nel paese d'origine.

- **Requisiti di Residenza:** Per beneficiare dell'IFICI+, è necessario diventare residenti fiscali in Portogallo a partire dal 1° gennaio 2025. Si è considerati residenti fiscali se si trascorrono più di 183 giorni all'anno nel paese o se si dispone di un'abitazione considerata residenza abituale.
- **Esclusioni**: Non possono accedere all'IFICI+ coloro che hanno beneficiato o beneficiano dello status di residente non abituale o di altri regimi di rimpatrio. Inoltre, chi ha risieduto in Portogallo nei cinque anni precedenti non è eleggibile per questo regime.
- **Durata del Regime:** I benefici fiscali dell'IFICI+ sono validi per un periodo massimo di 10 anni consecutivi e non sono rinnovabili.

È importante notare che le domande per accedere all'IFICI+ devono essere presentate entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si diventa residenti fiscali in Portogallo. Per coloro che hanno acquisito la residenza nel 2024, la scadenza per la presentazione della domanda è il 15 marzo 2025. Questo nuovo regime rappresenta un'opportunità significativa per i professionisti altamente qualificati che desiderano stabilirsi in Portogallo, offrendo condizioni fiscali vantaggiose e promuovendo lo sviluppo nei settori della ricerca e dell'innovazione.

Irlanda: Definizione di Residenza Fiscale

Una persona è considerata residente fiscale in Irlanda se soddisfa uno dei seguenti criteri:

- **Presenza di 183 giorni**: Trascorre almeno 183 giorni in Irlanda durante un anno fiscale.
- **Presenza di 280 giorni in due anni**: Trascorre un totale di almeno 280 giorni in Irlanda nell'arco di due anni fiscali consecutivi, con un minimo di 30 giorni in ciascun anno.

È importante notare che la presenza in Irlanda per meno di 30 giorni in un anno fiscale non contribuisce al calcolo dei 280 giorni complessivi. La "presenza nello Stato" si riferisce alla presenza fisica della persona alla fine di una giornata (mezzanotte).

Concetto di Domicilio

Il "domicilio" si riferisce al luogo in cui una persona ha la sua dimora permanente e l'intenzione di risiedere indefinitamente. È un concetto distinto dalla residenza e, in molti casi, il domicilio di origine (luogo di nascita) rimane fino a quando non viene acquisito un nuovo domicilio di scelta attraverso un trasferimento permanente.

Tassazione per Residenti Non Domiciliati

I residenti in Irlanda che non sono domiciliati nel Paese beneficiano di un regime fiscale particolare:

- **Redditi di Fonte Irlandese**: Sono soggetti a tassazione in Irlanda tutti i redditi generati da fonti irlandesi.
- **Redditi di Fonte Estera**: I redditi esteri sono tassati in Irlanda solo se e quando vengono trasferiti (rimessi) nel Paese. Se tali redditi restano all'estero e non vengono rimessi in Irlanda, non sono soggetti a tassazione irlandese.

Questo sistema offre flessibilità per chi ha redditi esteri, permettendo una pianificazione fiscale efficiente.

Residenza Ordinaria
Oltre alla residenza fiscale annuale, l'Irlanda riconosce il concetto di "residenza ordinaria":

- **Acquisizione**: Una persona diventa ordinariamente residente in Irlanda dopo avervi risieduto per tre anni fiscali consecutivi, a partire dal quarto anno.
- **Cessazione**: Lo status di residenza ordinaria cessa alla fine del terzo anno consecutivo in cui la persona non è più residente in Irlanda.

La residenza ordinaria può influenzare la tassazione di determinati redditi, anche se una persona non è residente in un dato anno fiscale.

Considerazioni Pratiche
Per coloro che considerano di avvalersi del regime dei residenti non domiciliati in Irlanda, è essenziale:

- **Monitorare la Presenza Fisica:** Tenere un registro accurato dei giorni trascorsi in Irlanda per determinare lo status di residenza fiscale.
- **Gestire i Flussi di Reddito:** Pianificare attentamente il trasferimento di redditi esteri in Irlanda, considerando le implicazioni fiscali.
- **Consultare Esperti Fiscali:** Data la complessità delle leggi fiscali e le possibili interazioni con le normative di altri Paesi, è consigliabile consultare professionisti specializzati in fiscalità internazionale.

In conclusione, il regime fiscale irlandese per i residenti non domiciliati offre opportunità significative per l'ottimizzazione fiscale, ma richiede una comprensione approfondita delle normative e una pianificazione attenta.

Svizzera: Regime del Forfait Fiscale

La Svizzera offre un regime fiscale speciale, noto come "forfait fiscale" o "imposizione secondo il dispendio", per attrarre individui facoltosi stranieri che desiderano trasferire la propria residenza nel Paese senza esercitare un'attività lucrativa. Questo regime prevede una tassazione basata non sul reddito globale effettivo, ma sulle spese annue sostenute dal contribuente e dalla sua famiglia, sia in Svizzera che all'estero.

Calcolo dell'Imposta
La base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito viene determinata in relazione alle spese annue sostenute per il mantenimento del contribuente e del suo nucleo familiare in Svizzera e all'estero, con una soglia minima stabilita a livello federale e cantonale.

- A livello federale, la base imponibile minima è fissata in CHF 434.700.
- Il Canton Ticino, ad esempio, applica un importo minimo differenziato:
    - CHF 434.700 per i cittadini UE/AELE
    - CHF 815.000 per i cittadini extra-UE

Inoltre, secondo normativa federale, la base imponibile non può essere inferiore a sette volte:

- il canone annuo di locazione dell'immobile abitato, oppure

- il valore locativo dell'immobile di proprietà, così come determinato dall'Autorità Fiscale.

Dopo aver individuato la base imponibile, si applicano le aliquote progressive ordinarie della tassazione federale, cantonale e comunale.

Requisiti per l'Eleggibilità

Per beneficiare dell'imposizione secondo il dispendio, il contribuente deve soddisfare alcune condizioni:

- Essere cittadino straniero (i cittadini svizzeri non sono ammessi).
- Stabilire la residenza fiscale in Svizzera per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni.
- Non esercitare alcuna attività lucrativa in Svizzera (né come dipendente né come lavoratore autonomo).
- Presentare apposita istanza per l'applicazione del regime alla Divisione delle Contribuzioni contestualmente al trasferimento di residenza. In caso contrario, si applica la tassazione ordinaria.

Disponibilità Cantonale

Il regime non è più disponibile in tutti i cantoni svizzeri. Alcuni cantoni lo hanno abolito, tra cui:

- Zurigo
- Sciaffusa
- Appenzello Esterno
- Basilea Campagna
- Basilea Città

Tuttavia, rimane in vigore in altri cantoni attrattivi come:

- Ticino
- Ginevra
- Vaud
- Vallese
- Grigioni

Imposta sulla sostanza:

Alcuni cantoni, incluso il Ticino, applicano un'imposta sulla sostanza anche ai soggetti che beneficiano del forfait fiscale. La base imponibile minima per l'imposta sulla sostanza per i cittadini UE è pari a:

- CHF 2.173.500

Una volta individuata la base imponibile, si applicano le aliquote ordinarie cantonali.

Calcolo di controllo:

Ogni anno viene effettuato un "calcolo di controllo" per garantire che l'imposta dovuta in base al dispendio non sia inferiore a quella che sarebbe applicata sul reddito effettivo svizzero. Gli elementi presi in considerazione sono:

- Redditi da immobili situati in Svizzera
- Redditi da beni mobili presenti in Svizzera
- Redditi da capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi crediti garantiti da pegno immobiliare

- Proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera
- Pensioni, assegni, rendite di fonte svizzera

Se il calcolo di controllo produce un'imposta più alta rispetto a quella calcolata sul dispendio, il contribuente è tenuto a versare l'imposta maggiore.

Vantaggi del Regime

Il regime del forfait fiscale presenta numerosi vantaggi per i contribuenti benestanti:

- **Prevedibilità fiscale:** la tassazione basata sulle spese consente una pianificazione fiscale chiara e stabile nel tempo.
- **Maggiore riservatezza:** non è necessario dichiarare il patrimonio o il reddito globale, garantendo una certa discrezione.
- **Possibilità di negoziazione:** in alcuni cantoni è possibile negoziare con l'Amministrazione l'entità delle spese riconosciute fiscalmente.

Considerazioni Finali

Il regime del forfait fiscale svizzero rappresenta un'opportunità interessante per individui ad alta capacità patrimoniale che desiderano vivere in Svizzera senza esercitare attività economiche. Tuttavia, è essenziale:

- Valutare attentamente le variazioni tra cantoni
- Presentare tempestivamente l'istanza di accesso
- Affidarsi a consulenti fiscali esperti per la corretta applicazione del regime e per evitare sorprese, anche alla luce dell'evoluzione normativa e delle crescenti pressioni internazionali sulla trasparenza fiscale.

Regime fiscale per i non domiciliati (non-dom) a Cipro

Il regime non domiciliato (non-dom) a Cipro è stato introdotto nel 2015 per attrarre investitori stranieri, professionisti e persone con alto reddito che vogliono beneficiare di un sistema fiscale vantaggioso. Questo regime permette agli individui di evitare la tassazione sui redditi da investimenti (dividendi, interessi e redditi da locazione) e offre una delle fiscalità più favorevoli d'Europa.

Definizione di residenza fiscale a Cipro

Per essere considerati residenti fiscali a Cipro e beneficiare del regime non-dom, un individuo deve soddisfare uno dei due criteri:

A. **Regola dei 183 giorni**
   Un individuo è residente fiscale a Cipro se trascorre più di 183 giorni nel paese durante l'anno fiscale (1° gennaio - 31 dicembre).
B. **Regola dei 60 giorni**
   Un individuo può diventare residente fiscale trascorrendo solo 60 giorni a Cipro, se:
   - Non è residente fiscale in nessun altro paese per più di 183 giorni nello stesso anno.
   - Possiede o affitta una residenza permanente a Cipro.
   - Ha un'attività economica a Cipro, come impiego, amministrazione di una società cipriota o una partecipazione in un'azienda locale.
   - Non trascorre più di 183 giorni in un altro Stato.

Questa regola è particolarmente vantaggiosa per imprenditori e investitori globali che vogliono ottimizzare la loro fiscalità senza dover vivere stabilmente a Cipro.

Differenza tra residenza fiscale e domicilio
Oltre alla residenza fiscale, per ottenere lo status di non-domiciliato, una persona non deve essere domiciliata a Cipro.
Il domicilio di un individuo può essere di origine o di scelta:

- **Domicilio di origine**: solitamente è il paese di nascita del padre.
- **Domicilio di scelta:** si acquisisce scegliendo di stabilire la propria residenza permanente in un altro paese.

Chi può ottenere lo status di non-dom?
Un individuo che non è nato a Cipro e che non ha mai acquisito il domicilio di origine a Cipro. Anche se un individuo diventa residente fiscale a Cipro, rimane non-domiciliato per i primi 17 anni di residenza. Dopo 17 anni di residenza fiscale consecutivi, la persona viene considerata domiciliata a Cipro e perde i benefici del regime non-dom.

Vantaggi fiscali per i non domiciliati a Cipro
Lo status non-dom elimina completamente la tassa speciale per la difesa (SDC), che si applica sui seguenti redditi dei domiciliati:

Tipologia di reddito	Residenti domiciliati	Residenti non domiciliati
Dividendi	17%	**0%**
Interessi bancari	30%	**0%**
Redditi da locazione	3% sul 75% del reddito	**0%**

I non-domiciliati sono esenti da queste imposte, rendendo Cipro estremamente vantaggiosa per chi ha redditi da investimenti.

Altre esenzioni per i non-domiciliati

- **Redditi da dividendi e interessi:** totalmente esenti da imposte.
- **Redditi da capital gain** (vendita di azioni, obbligazioni e titoli): esenti da imposta sulle plusvalenze.
- **Reddito da pensioni estere**: tassato con un'aliquota fissa del 5% solo sugli importi superiori a €3.420.
- **Nessuna imposta sulle successioni e donazioni.**

I non domiciliati a Cipro pagano tasse solo sul reddito generato dalla loro attività a Cipro, mentre i redditi di capitale e gli investimenti esteri restano esenti da tassazione.

Tassazione generale delle persone fisiche a Cipro

Imposta sul reddito personale (Personal Income Tax)
Le aliquote dell'imposta sul reddito a Cipro sono progressive e nel 2025 sono le seguenti:

Reddito annuo (€)	Aliquota fiscale

0 - 19.500	0%
19.501 - 28.000	20%
28.001 - 36.300	25%
36.301 - 60.000	30%
OLTRE 60.000 (FINO A 80.000 DAL 2025)	35%

Esoneri e agevolazioni

- **Prima casa:** detrazione fiscale per gli acquisti immobiliari.
- **Nuove imprese**: detrazioni per start-up e investimenti in R&D.
- **Pensionati**: possibilità di scegliere tra tassazione progressiva o aliquota fissa del 5% per importi oltre €3.420.

Imposte sulle plusvalenze e sulle successioni

A Cipro non esiste alcuna imposta di successione o donazione.

- **Imposta sulle plusvalenze (Capital Gains Tax)** si applica solo sulle vendite di proprietà immobiliari a Cipro con un'aliquota del 20%.
- **Vendita di azioni e obbligazioni:** esenti da tassazione.

Procedura per ottenere lo status di non-domiciliato a Cipro

Passaggi principali:

- Trasferire la residenza fiscale a Cipro (soddisfacendo la regola dei 60 o 183 giorni).
- Registrarsi presso l'ufficio delle imposte e ottenere un Tax Identification Number (TIN).
- Dichiarare il proprio status di non-domiciliato compilando il modulo fiscale richiesto.
- Dimostrare che non si è stati domiciliati a Cipro prima e fornire prova della residenza fiscale all'estero prima del trasferimento.
- Aprire un conto bancario a Cipro (facoltativo, ma utile per la gestione delle finanze locali).

ALLEGATO A – DETTAGLI AGGIUNTIVI SUI REGOLAMENTI PER L'IHT

Panoramica

I trust e le strutture simili sono soggetti a regole fiscali diverse ai fini dell'Inheritance Tax (IHT). Il criterio per stabilire se i beni inclusi in un trust siano soggetti a IHT o esclusi si basa su due principi chiave:

- I beni situati nel Regno Unito sono sempre soggetti a IHT.
- I beni esteri sono esclusi dall'IHT solo se il disponente non era domiciliato nel Regno Unito al momento del conferimento nel trust.

Dal 6 aprile 2025, lo status di "beni esclusi" non sarà più determinato esclusivamente al momento del conferimento nel trust. Invece:

- I beni saranno considerati esclusi solo nei periodi in cui il disponente non è residente a lungo termine.
- I trust seguiranno la stessa logica fiscale applicata ai beni posseduti direttamente dal disponente.

Regole per i disponenti deceduti:

- Decesso prima del 6 aprile 2025: si applicano le regole precedenti basate sul domicilio del disponente al momento del conferimento nel trust.
- Decesso dal 6 aprile 2025 in poi: lo status di beni esclusi dipenderà dalla residenza a lungo termine del disponente prima della morte. Se il disponente era residente a lungo termine, il trust sarà soggetto a IHT.

Queste modifiche aumentano il numero di trust soggetti a tassazione IHT, con impatti diversi a seconda del tipo di trust.

Trust con interesse qualificante nel possesso (QIIP)

Un trust QIIP (Qualifying Interest in Possession) è un trust in cui il beneficiario ha diritto ai redditi generati dai beni del trust. In questi casi:

- Il beneficiario è considerato fiscalmente il proprietario dei beni, che saranno inclusi nel suo patrimonio ai fini dell'IHT.

Fino al 6 aprile 2025, i beni non britannici in un QIIP sono esclusi dall'IHT se il disponente non era domiciliato al momento del conferimento.
Dal 6 aprile 2025, il criterio del domicilio sarà sostituito dal criterio della residenza a lungo termine, quindi:

- I beni esteri saranno esclusi solo se il disponente non è residente a lungo termine.

Inoltre, sarà introdotto un ulteriore test:

- Perché i beni siano esclusi, sia il disponente che il beneficiario del QIIP non devono essere residenti a lungo termine.
- Se il disponente muore dopo il 6 aprile 2025, i beni saranno esclusi solo se:
    - Il disponente non era residente a lungo termine immediatamente prima della morte.
    - Il beneficiario del QIIP non è residente a lungo termine.

Se il disponente è morto prima del 6 aprile 2025, questo test non si applica.

Regole transitorie:
Se un trust QIIP conteneva beni esteri esclusi prima del 30 ottobre 2024, questi rimarranno esclusi fino alla scadenza del QIIP o alla morte del beneficiario. Tuttavia, i beni del Regno Unito non beneficeranno di questa protezione, anche se successivamente venduti e trasformati in beni esteri. Per i trust creati dopo il 30 ottobre 2024, si applicheranno le nuove regole sulla residenza a lungo termine.

Trust patrimoniali rilevanti
I trust che non hanno un beneficiario con un interesse qualificante nel possesso (QIIP) sono considerati trust patrimoniali rilevanti. Questo include la maggior parte dei trust discrezionali, in cui i trustee hanno ampia libertà di scelta sui beneficiari.
Questi trust sono soggetti a tre principali imposte:

- **Entry charge (tassa di ingresso):**
  - 20% sul valore trasferito, dopo detrazioni ed esenzioni.
  - Ulteriore 40% se il disponente muore entro 7 anni dalla donazione.
- **Ten-year charge (imposta decennale):**
  - Fino al 6% del valore del trust ogni 10 anni.
- **Exit charge (tassa di uscita):**
  - Proporzionale al tempo trascorso dall'ultimo prelievo decennale.

Fino al 6 aprile 2025, i beni non britannici in un trust patrimoniale rilevante sono esclusi se il disponente non era domiciliato al momento del conferimento.
Dal 6 aprile 2025, il criterio del domicilio sarà sostituito dal test della residenza a lungo termine. I beni esteri saranno esclusi solo se il disponente non è residente a lungo termine.
Se il disponente non è residente a lungo termine al momento del conferimento, non ci sarà tassa di ingresso.

Esempio:
Marianne non è domiciliata nel Regno Unito e diventa residente fiscale nel 2021/22.
Nel 2023, trasferisce beni esteri nel "Marianne Discretionary Settlement" per i figli e nipoti. Poiché non era domiciliata, nel 2023 non è stata applicata la tassa di ingresso.
Il primo decennale del trust avviene nel 2033, quando Marianne è residente a lungo termine:

- L'aliquota sarà ridotta in proporzione agli anni in cui i beni erano esclusi.
- Poiché è residente da 2 anni su 10, l'imposta sarà dell'1,2% anziché il massimo 6%.

Marianne muore nel 2040 mentre è residente a lungo termine:

- Poiché non può beneficiare del trust, non vi è alcuna tassa di successione sulla sua morte.
- Tuttavia, per i successivi prelievi decennali e di uscita, si applicherà l'aliquota massima del 6%, perché al momento della morte Marianne era residente a lungo termine.

Trust speciali
Alcuni trust possono beneficiare di regimi fiscali specifici se soddisfano determinati requisiti. Anche per questi trust, lo status di beni esclusi dipenderà dalla residenza a lungo termine del disponente. Tuttavia, a differenza di altri trust, per i trust speciali l'esclusione dei beni riduce l'aliquota fiscale invece di eliminarla completamente.

ALLEGATO B – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'INHERITANCE TAX (IHT)

Regole transitorie per i soggetti non domiciliati

Disposizioni per chi non sarà residente nel Regno Unito nel 2025-2026

- Le persone attualmente non domiciliate o considerate domiciliate ai fini fiscali potranno beneficiare di una disposizione transitoria se non saranno residenti nel Regno Unito nel 2025-2026.
- Tuttavia, saranno considerate residenti a lungo termine se soddisfano i criteri di domicilio presunto attualmente in vigore:
    - Sono state residenti nel Regno Unito per almeno 15 degli ultimi 20 anni fiscali.
    - Sono state residenti per almeno uno degli ultimi quattro anni fiscali.
- Se in futuro tornano nel Regno Unito, saranno soggette alle nuove regole sulla residenza a lungo termine.

Esclusioni dalla disposizione transitoria

- Gli individui domiciliati nel Regno Unito secondo il diritto consuetudinario al 30 ottobre 2024 non beneficeranno della disposizione transitoria.
- Per loro, le nuove norme sulla residenza a lungo termine si applicheranno direttamente dal 6 aprile 2025.

Trust QIIP e beni non britannici

Trust QIIP con beni non britannici conferiti prima del 30 ottobre 2024

- I beni non britannici inclusi in un trust QIIP e considerati beni esclusi prima del 30 ottobre 2024:
    - Non saranno soggetti a tassazione alla scadenza del QIIP o alla morte del beneficiario.
    - Tuttavia, i beni situati nel Regno Unito non beneficeranno della stessa esenzione, anche se successivamente venduti e trasformati in beni non britannici.
- Per i trust QIIP istituiti dopo il 30 ottobre 2024, si applicheranno le nuove regole sulla residenza a lungo termine.

Trust con beni non britannici esclusi prima del 30 ottobre 2024

- I beni esteri conferiti in un trust prima del 30 ottobre 2024 e considerati beni esclusi non saranno soggetti alle regole GWR (Gifts with Reservation).
- Se il trust è un trust patrimoniale rilevante, dal 6 aprile 2025 continueranno ad applicarsi le normali tariffe IHT.
- I beni del Regno Unito inclusi nel trust non beneficeranno della protezione transitoria, anche se successivamente venduti e trasformati in beni non britannici.
- Le nuove regole GWR sulla residenza a lungo termine si applicheranno a qualsiasi nuova aggiunta di beni al trust o a trust istituiti dopo il 30 ottobre 2024.

CASI DI STUDIO

Caso di studio: Katerina
Situazione: Katerina era domiciliata nel Regno Unito, ma è diventata non residente nel 2011-2012.

Effetti della transizione:
Poiché al 30 ottobre 2024 risultava domiciliata nel Regno Unito, non può beneficiare della disposizione transitoria. Tuttavia, nel 2025-2026 non sarà considerata residente a lungo termine (in base al test 10 su 20). I suoi beni non britannici personali e nei trust da lei istituiti non saranno soggetti all'IHT nel Regno Unito.

Caso di studio: Trevor
Situazione: Trevor è stato domiciliato e residente nel Regno Unito fino al 2022-2023, quando è diventato non residente. Nel 2020, ha trasferito una casa non britannica in un trust.

Effetti della transizione:
Poiché Trevor era domiciliato nel Regno Unito al 30 ottobre 2024, non beneficia della disposizione transitoria. Dal 6 aprile 2025, sarà considerato residente a lungo termine in base al test 10 su 20. Se non ritorna nel Regno Unito, cesserà di essere residente a lungo termine il 6 aprile 2032 (dopo 10 anni consecutivi di non residenza).

Conseguenze fiscali:
Se muore prima del 6 aprile 2032, il suo patrimonio globale sarà soggetto a IHT. Se muore dopo il 6 aprile 2032, solo i suoi beni nel Regno Unito saranno tassabili. La proprietà non britannica nel trust non sarà mai esclusa dall'IHT, perché Trevor era domiciliato nel Regno Unito al momento del conferimento.

Caso di studio: Anil
Situazione: Anil non è domiciliato nel Regno Unito e vi ha vissuto per 11 anni, ma diventa non residente nel 2025-26.

Effetti della transizione:
Non essendo mai stato considerato domiciliato, dal 6 aprile 2025 i suoi beni non britannici non saranno soggetti all'IHT. Se Anil torna nel Regno Unito, si applicheranno le nuove regole sulla residenza a lungo termine (test 10 su 20).

Caso di studio: Zhanti
Situazione: Zhanti non è domiciliata ma è stata residente nel Regno Unito per 17 anni, diventando domiciliata ai fini fiscali. È diventata non residente nel 2024-2025 e non tornerà nel Regno Unito.

Effetti della transizione:
In base alla disposizione transitoria, Zhanti sarà considerata residente a lungo termine fino al 6 aprile 2027. Dopo questa data, i suoi beni non britannici diventeranno esclusi dall'IHT.

Conseguenze fiscali:
Se Zhanti ha istituito un trust prima di diventare domiciliata, i beni non britannici al 30 ottobre 2024 non saranno soggetti alle regole GWR o QIIP. Se il trust contiene beni del Regno Unito, questi non beneficeranno di protezione e saranno tassabili anche se successivamente trasformati in beni esteri.

COINVOLGIMENTO E SUPPORTO

Orientamento e formazione

Il governo riconosce che molti contribuenti, agenti e organizzazioni avranno bisogno di chiarimenti sulle nuove regole. Saranno pubblicate ulteriori linee guida.

Ascheri Group

10th Floor,
26-28 Hammersmith Grove,
Hammersmith,
London W6 7HA,
Regno Unito

Tel. +44 203 953 1150
Fax. +44 207 681 2206
Mobile +44 741 282 3932
Skype: ascheri-partners

info@ascheri.co.uk
info@ascherinelson.uk
info@ascheri.academy
info@ascherigroup.uk

https://www.ascheri.co.uk
https://www.ascheri.academy
https://www.ascherinelson.uk
https://www.ascherigroup.uk

Ascheri & Partners

Ascheri Nelson

Ascheri Academy